LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto sono gli atti o i fatti considerati dall'ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. Quando lo Stato decentra i suoi poteri ad entità autonome, ad es. enti locali o sovrannazionali che dettano norme immediatamente vigenti nello Stato (norme della CE) e che legiferano in virtù di un potere proprio, si produce un pluralismo di fonti.

La pluralità di fonti presenti presuppone l'esistenza di regole che disciplinano i rapporti tra esse per evitare che si intralcino a vicenda.

Fuori dai casi in cui viene stabilita un'equivalenza fra due o più fonti, quindi una parità tra le norme giuridiche da esse emanate i rapporti fra le fonti sono per lo più ordinati secondo i criteri della:

1. gerarchia, per cui le fonti sono tra loro graduate in una scala gerarchica, in cui la fonte di grado superiore condiziona sempre la fonte di grado inferiore.

Il rapporto di gerarchia implica le seguenti regole generali:

-la norma di grado inferiore non può mai modificare la norma di grado superiore, nè abrogarla.

-la norma di grado superiore può sempre modificare o abrogare la norma di grado inferiore

-le norme di pari grado possono modificarsi reciprocamente, in base al criterio temporale: la norma successiva nel tempo può modificare o abrogare la norma anteriore di pari grado.

La gerarchia delle fonti indica una forza attiva, ossia la capacità di creare, modificare o estinguere norme, e una forza passiva, ossia la capacità di resistere all'abrogazione

2. competenza: per questo principio viene demandata in via esclusiva ad una specifica fonte la disciplina di determinate materie, per evitare che altre fonti intervengano nelle stesse materie. Un caso tipico si ha nel rapporto di competenza tra leggi statali e leggi regionali.

La competenza indica la materia o il rapporto sul quale la fonte è abilitata a porre norme giuridiche

Nell'ordinamento italiano le fonti del diritto sono individuate in ordine gerarchico e potrebbero esser classificate con un'ipotetica piramide, al cui vertice si trova la Costituzione insieme alle leggi costituzionali.

Sappiamo che ogni norma è posta da una superiore, quindi esiste una gerarchia così strutturata:

a) fonti costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali);

b) fonti comunitarie (atti normativi dell'UE) e fonti internazionali;

c) fonti primarie (leggi ordinarie statali, decreti legge e decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum e leggi regionali);

d) fonti secondarie (regolamenti amministrativi); e) fonti terziarie (consuetudini, ecc…).

L'unica elencazione normativa delle fonti del diritto italiano, contenute nel codice civile del 1942 (art.1 disposizioni preliminari), è del tutto superata: è anteriore alla Costituzione repubblicana del 1948, non esaurisce il quadro delle fonti primarie e secondarie, richiama fonti ormai cessate quali le norme corporative, espressione dell'ordinamento fascista, soppresso nel 1943.

La nostra Costituzione è rigida, cioè non può essere modificata da leggi ordinarie del Parlamento, ed essa assegna in modo diretto o indiretto a ciascuna altra fonte la propria funzione normativa. Il sistema delle fonti è chiuso a livello primario: una legge ordinaria non può istituire un'altra fonte primaria. Le fonti secondarie possono invece avere fondamento legislativo: una legge ordinaria può istituire una fonte di rango regolamentare (fonte secondaria). La combinazione di gerarchia e competenza è imposta dal vigente sistema delle fonti nel quale l'unica fonte a competenza generale è la legge ordinaria dello Stato, abilitata a regolare qualsiasi materia o rapporto, salvo che dalla Costituzione non si evinca l'attribuzione

della competenza ad altre fonti. Vi sono cmq fonti dello stesso rango che hanno competenze specifiche: basti pensare alla legge ordinaria e ai regolamenti parlamentari che hanno il medesimo rango gerarchico (fonti primari), ma soltanto ai secondi è consentito disciplinare l'organizzazione interna della Camera o del Senato; a volte la competenza si divide secondo il tipo di normazione (formulazione di principi o di regole). L'articolazione delle gerarchie e delle competenze è lo strumento mediante il quale il sistema normativo assicura l'attuazione dei propri principi. Le fonti primarie e secondarie esprimono i rapporti di separazione, fiducia e controllo tra potere legislativo ed esecutivo. La norma che impone per una fonte una certa procedura esprime il tipo di integrazione che tale norma deve assumere affinché sia conforme al sistema costituzionale dei valori. Ad es. la legge di approvazione dell'amnistia e dell'indulto deve essere approvata dal parlamento con maggioranza dei 2/3.
Il vigente sistema delle fonti esige sia la gerarchia sia la competenza; la Costituzione è al centro del sistema delle fonti, ma tuttavia i rapporti tra le fonti istituite richiamano, insieme alla competenza, la gerarchia: vi è gerarchia ogni volta che una fonte (subcostituzionale) sia condizione di validità di un'altra. Quindi non sembra condivisibile la proposta di rimuovere la gerarchia a favore della competenza. La Corte Costituzionale è l'organo di controllo della costituzionalità delle leggi e nel conflitto delle fonti; essa ha il potere di rimuovere dall'ordinamento le norme incostituzionali di rango primario: la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ne ha dichiarato l'incostituzionalità (136 cost.). Nella nostra analisi analizzeremo brevemente ogni singola fonte, questo ci permetterà di comprendere i rapporti tra le stesse e di fare chiarezza su una parte essenziale per comprendere successivamente lo studio del diritto costituzionale e amministrativo.
11. Identificazione delle fonti. Caratteri delle norme giuridiche. Per identificare le fonti si ricorre ai criteri formali ed in mancanza a quelli sostanziali. Non bisogna confondere l'identificazione della fonte con la sua validità: un atto è fonte del diritto se rispetta determinati criteri formali, è valido se rispetta la gerarchia e la competenza. Sono criteri formali la denominazione ufficiale dell'atto e il procedimento di approvazione. La denominazione ufficiale dell'atto è il criterio di identificazione della legge. Le altre fonti primarie si identificano in base alla forma del procedimento: qualunque atto del Governo è adottato con "D.P.R." ma il Governo ha il potere di normazione sia primaria (decreti legislativi e decreti legge) sia secondaria (regolamenti). I decreti legislativi si hanno quando il Parlamento delega il Governo a legiferare su determinate materie ed entro una determinata scadenza; sono adottati a séguito di legge parlamentare di delega. I decreti legge si hanno quando il Governo legifera in stato di necessità e urgenza ed esso è presentato alle Camere, per la sua conversione in legge, il giorno stesso. I d.l. e i d.lgs. devono essere adottati con il proprio nome e con l'indicazione, rispettivamente, della legge di delegazione e delle circostanze di urgenza. Il regolamento governativo deve indicare il parere, non vincolante ma obbligatorio, del Consiglio di Stato e si richiede l'uso della denominazione ufficiale di regolamento. In mancanza dei criteri formali si ricorre a quelli sostanziali che sono generalità ed astrattezza. La generalità consiste nel fatto che la norma è rivolta non ad un singolo individuo ma alla totalità degli individui. L'astrattezza consiste nel fatto che la norma è applicata ad una fattispecie nelle innumerevoli volte che si ripresenta lo stato di fatto previsto. Vi sono norme individuali, applicabili ad una sola persona o una sola volta (es: leggi che conferiscono privilegi); norme generali ma non astratte (es: regole che istituiscono un'istituzione); norme astratte ma non generali (es: funzioni del Presidente della Repubblica). Al livello delle fonti primarie la tesi della generalità ed astrattezza è smentita dalla presenza di leggi provvedimento che dispongono non in via generale ed astratta, ma per specifiche situazioni. L'assenza di generalità ed astrattezza pone un problema non di identificazione ma di validità. I presunti

criteri sostanziali della generalità ed astrattezza sono utili soltanto al livello delle fonti secondarie, per distinguere atti che sono fonti del diritto da atti amministrativi che non sono fonti. Gli atti del Governo possono essere sia fonti normative (regolamenti) sia atti amministrativi (provvedimenti).

12. Costituzione, codice civile, leggi ordinarie.

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato; in essa sono contenute le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento della collettività in un determinato momento storico, nonchè le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.

E' composta da 139 articoli più XVIII disposizione transitorie ed è suddivisa in due parti: la prima dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, l'altra dedicata all'ordinamento della Repubblica. Nella nostra C. si colgono l'influenze delle tre principali correnti culturali alle quali si ispiravano i tre maggiori partiti e se rilevanti sono le soluzioni propugnate dal cattolicesimo sociale, non meno rilevanti sono le disposizioni determinate dalla cultura marxista e dal socialismo democratico Le norme espresse dalla Costituzione si trovano in una situazione di supremazia rispetto alle altre al vertice della gerarchia delle fonti. La Costituzione fonda l'ordinamento e le norme che esprime, quelle costituzionali, sono direttamente applicabili nei rapporti di diritto civile: non occorre che una legge ordinaria le recepisca. La legge è subordinata alla Costituzione che è rigida e quindi modificabile solo con una maggioranza qualificata del Parlamento; la forma repubblicana però non può essere modificata da nessuna maggioranza (139 cost.). La Corte Costituzionale ha il potere di dichiarare l'eliminazione di tutti quegli atti aventi forza di legge che siano in contrasto con i principi costituzionali (134 e 136 cost.). L'unità dell'ordinamento è realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale, quindi non basta considerare l'articolo di legge e risolvere la questione concreta. Il codice è una fonte contenente un insieme di proposizioni prescrittive che disciplinano un determinato settore; consta di 2969 articoli più le leggi speciali. Il codice vigente (del 1942) pone in primo piano l'aspetto economico in tutte le sue forme: impresa, attività produttiva, regolamentazione del lavoro. In seguito con l'avvento della Costituzione, il codice è stato riletto e la produttività è stata subordinata ai diritti fondamentali della persona. Attualmente si parla di decodificazione, ossia perdita della centralità del codice civile attraverso l'emanazione di leggi speciali che hanno disciplinato settori rilevanti in modo frammentario. Ciò tuttavia non significa perdita di unitarietà dell'ordinamento, unitarietà che è assicurata dalla Costituzione. Spetta al lavoro dell'interprete individuare i princìpi portanti della legislazione c.d. speciale, riconducendoli all'unità.

13. Fonti del diritto della Comunità europea. L'Italia fa parte dell'Unione Europea, organizzazione nata originariamente con finalità di sviluppo economico, tutto questo grazie alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali. Così si è venuto a costituire un ordinamento comunitario, distinto da quello statale, con proprie fonti e un insieme di competenze enumerate, ristrette alla natura economica. Tale specificità, però, vincola cmq le fonti comunitarie alla legalità alla legittimità dello Stato italiano. In seguito con i vari trattati (ultimo quello di Maastricht del 07 febbraio 1992) i settori di competenza dell'U.E. si sono ampliati e le finalità sono uno sviluppo sociale non solo economico ma soprattutto sociale dei paesi membri. La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati. In altri settori la Comunità interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi non possono essere realizzati sufficientemente dallo Stato membro e possono essere realizzati meglio a livello comunitario (principio della sussidiarietà). Il principio di sussidiarietà non è una clausola aperta per l'erosione del potere statale ma rappresenta il riconoscimento di una funzione europea di coordinamento di attività che rimangono pur sempre statali. Tra le fonti comunitarie importanti sono i regolamenti e le direttive. I

regolamenti hanno portata generale e sono direttamente applicabili negli Stati membri. Le direttive invece non sono direttamente applicabili, ma richiedono che lo Stato membro emani norme interne corrispondenti.
Qualora non vengano emanate tali norme lo Stato è responsabile del danno provocato al cittadino. La direttiva, quando è incondizionata, sufficientemente precisa e sia scaduto il termine concesso allo Stato membro per il recepimento, è direttamente applicabile nei rapporti tra cittadino e autorità statale (efficacia verticale); è esclusa l'applicabilità diretta della direttiva nei rapporti tra cittadini (efficacia orizzontale). Nella ricostruzione delle fonti comunitarie in ruolo preminente è stato assunto dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha il compito di curare la corretta interpretazione del trattato, e di riflesso dalle Corti costituzionali dei singoli paesi membri. I regolamenti e le direttive sono gerarchicamente posti al di sopra delle leggi ordinarie, ma subordinate alla Costituzione; infatti, la Corte può definire incostituzionale un atto normativo europeo e quindi privo di efficacia nel nostro ordinamento, perché le norme comunitarie non posso intaccare i principi fondamentali, l'identità e l'essenza del nostro ordinamento. Questa forma di autotutela è importante per garantire un'identità nazionale e una difesa del potere della Costituzione, perché la normativa costituzionale prevale su quella comunitaria. Il problema sta nel fatto che non esiste ancora una Confederazione Europea, che possa garantire ad ogni Stato che ne faccia parte un'adeguata difesa e tutela. È impensabile rimettere nelle mani della Corte di Giustizia delle Comunità Europee la funzione della Corte Costituzionale Italiana. Ancora, le fonti comunitarie sono poste da organi nominati dai Governi degli Stati membri e quindi manca un'autentica rappresentatività democratica, ossia una dialettica tra maggioranza e minoranza, propria della legge: anche in materia economica le fonti comunitarie devono rispettare la funzionalizzazione sociale dell'impresa e della proprietà imposta dalla Costituzione.
L'integrazione delle fonti nazionali e di quelle comunitarie ha prodotto un sistema italo – comunitario delle fonti. L'ordinamento comunitario non è provvisto di una rigorosa distinzione tra atti legislativi (fonti primarie) e atti amministrativi (fonti secondarie e provvedimenti): l'assenza di una gerarchia delle fonti europee danneggia il sistema e favorisce abusi e ambiguità. Quando la direttiva è direttamente applicabile, il giudice disapplica la legge ordinaria contrastante e applica la direttiva; nel caso contrario egli conserva la legge ordinaria, ma la interpreta, se possibile, secondo la direttiva. Perciò spetta al giudice nazionale decidere se la direttiva costituisce fonte del diritto ed è idonea a prevalere sulle fonti primarie nazionali Inoltre possiamo aggiungere che, quando non è direttamente applicabile, la direttiva vale come criterio per l'interpretazione del diritto interno. Se pure la direttiva sia sufficientemente precisa ed abbia quindi efficacia diretta, il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo e non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Questa cede di fronte alla legislazione ordinaria interna di dettaglio.
Fonti secondarie
Esistono poi fonti denominate di rango secondario che consistono in regolamenti che possono essere governativi,ministeriali e di altre autorità, degli enti locali, Statuti degli enti minori e le ordinanze
Per quanto riguarda i regolamenti dell'amministrazione creano una fonte secondaria , non direttamente fondata sulla Costituzione, ma che può ricevere fondamento da leggi ordinarie o negli atti equiparati; in quanto fonte subordinata alla legge i regolamenti esercitano una competenza che deriva da questa e incontra quindi il limite dei principi della legislazione.
1 Non può essere retroattivo
2 È generale e astratto
3 E' fonte secondaria in quanto subordinata sempre alla legge.

Legge 400/1988
Regolamenti esterni:sono fonti espressione della supremazia del potere esecutivo nei confronti dei consociati.
Classificazione in base ai destinatari
Regolamenti interni: sono espressione del potere di un determinato organo obbligando soltanto coloro che fanno parte di un determinato ufficio.
Classificazione in base al contenuto
Regolamenti di esecuzione:specificano una disciplina prevista dalla legge con norme di dettaglio.
Regolamenti di attuazione: completano i principi fissati dalla legge
Regolamenti indipendenti: disciplinano materie in cui le norme primarie non sono ancora intervenute(a meno che non ci sia una riserva di legge assoluta
Regolamenti di organizzazione: riguardano il funzionamento e l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni secondo disposizioni previste dalla legge
Regolamenti delegati: regolamenti che derogano a disposizione di legge , ma anche in questo caso non devono esistere riserve di legge assolute.
Regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie:le direttive comunitarie come abbiamo visto necessitano di essere attuate mediante atti normativi in ogni Stato membro, in questo caso è la legge comunitaria che autorizza il Governo ad attuare la direttiva tramite un regolamento
15.Altre fonti.
Leggi regionali. Consuetudine. Fanno parte delle fonti primarie le leggi regionali competenti solo nelle materie indicate nella Costituzione, tra cui beneficenza pubblica, assistenza sanitaria e ospedaliera, turismo, ecc. Queste leggi devono rispettare i principi fondamentali posti con le leggi dello Stato. La consuetudine (o uso normativo) è una fonte-fatto, un comportamento reiterato e costante dei consociati; affinché il comportamento costante (usus) sia una consuetudine, occorre che sia tenuto nel convincimento della sua doverosità (opinio iuris ac necessitatis) . È una fonte terziaria in quanto è subordinata alla legge e ai regolamenti.
Può essere secundum legem, quando affianca la legge; praeter legem nelle materie non coperte da fonti primarie o secondarie; non può essere logicamente contra legem. Ogni consuetudine, anche in assenza di fonti primarie, deve essere controllata dal punto di vista della sua rispondenza ai princìpi fondamentali. Da tale punto di vista le C., piuttosto che praeter legem, sono soltanto secundum legem: è fonte del diritto la consuetudine che superi il giudizio di conformità a Costituzione.
16. Fonti internazionali. Le consuetudini internazionali si possono assimilare gerarchicamente alle fonti costituzionali. Il nostro ordinamento si conforma automaticamente alle norme internazionali non formulate in un trattato ma generalmente osservate. Diverso è il meccanismo di recepimento per le norme internazionali pattizie, per la cui vigenza è necessario un atto-fonte di recepimento. Esso può avvenire con legge apposita (ordine di esecuzione) che è priva di contenuto proprio; o con specifici atti normativi, che hanno proprio contenuto normativo. La legge prevale in caso di difformità col contenuto del trattato.
17. Fonti extra ordinem. Le fonti la cui idoneità a produrre norme non è stabilita da norme superiori si chiamano fonti extra ordinem. Esempi sono: i contratti collettivi e gli accordi sindacali. Per questi ultimi lo scopo è di incentivare lo Stato ad emanare adeguate norme giuridiche. Bisogna distinguere le fonti extra ordinem da altri fatti o atti ai quali taluni conferiscono la qualità di fonti del diritto (l'emergenza, la necessità e ogni evento rivoluzionario alternativo al vigente ordinamento).

18. Giurisprudenza e dottrina. Il principio di legalità esige che il giudice sia sottoposto solo alla legge; inoltre, nella decisione di una controversia, la sentenza del giudice non è fonte. Quindi il precedente vincolante non è fonte di diritto in quanto il giudice non è obbligato a seguire l'interpretazione del precedente giudice. Ciò che conta è la ratio decidendi, ossia il principio che rappresenta l'idea sulla quale si fonda la sentenza: idea sempre legata alla fattispecie concreta, alle sue peculiarità che, spesso, hanno dell'irripetibile.

Le fonti ultrastatali

Le fonti ultrastatali sono le fonti che non provengono dallo Stato, ma da enti sopranazionali a favore dei quali è stata ceduta parte della sovranità. Il sistema delle fonti degli enti locali si inserisce all'interno di un sistema più ampio che costituisce un piccolo microsistema. Al vertice di questo è lo Statuto. La sua collocazione lo pone in posizione sovraordinata nei confronti delle fonti regolamentari dell'ente. La potestà statutaria è prevista dall'art. 114 Cost., secondo il quale Comuni, Province e città metropolitane sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. L'art. 6 del t.u. n. 267 del 2000 disciplina contenuto e modalità di approvazione di esso, ma di questo cui occuperemo nella seconda parte del corso. Rimangono poi da analizzare la potestà regolamentare degli enti locali. In virtù dell'art. 117 Cost, lo Stato ha competenza regolamentare nelle materie di competenza esclusiva e la Regione in tutte le altre. Lo stesso articolo dispone poi che i Comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. In base a questa disposizione si deve ipotizzare l'esistenza nelle materie non riservate allo Stato di una potestà regolamentare che si distribuisce tra regioni e enti locali.

Circolari

L'inquadramento delle circolari nelle fonti del diritto è stato oggetto di radicale contestazione, e la maggioranza degli studiosi oggi non lo condividono. La circolare è il mezzo attraverso il quale si ha la diffusione di un ordine da un organo supersiore gerarchicamente ai suoi subalterni.La dottrina infatti ha inquadrato la circolare come un atto di un'autorità superiore che stabilisce in via generale ed astratta regole di condotta di autorità inferiori nel disbrigo dei propri affari d'ufficio. Successivamente le circolari vennero assunte quali fonti delle c.d.. norme interne, ossia di quelle norme valevoli esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento amministrativo. Due erano quindi i profili che caratterizzavano l'atto:

1 Carattere normativo del comando
2 Valore esclusivamente interno della norma

Di fronte però alla constatazione dottrinale per la quale le circolari non hanno sempre carattere meramente interorganico ma risultano spesso positivamente orientate verso i cittadini, si è scoperta una visione diversa consistente in uno strumento di comunicazione,; l a circolare pertanto non è altro che una misura di conoscenza, ma non un atto amministrativo.

Le ordinanze

In campo amministrativo le ordinanze sono tutti gli atti che creano obblighi o divieti , che in sostanza impongono un determinato ordine. Queste per essere fonti del diritto devono avere carattere normativo, cioè creare delle statuizioni precettive generali e astratte. Le o. normative libere comprendono tutti i provvedimenti suscettibili di introdurre una disciplina derogatoria rispetto all'ordine risultate dalle fonti legislative. Tra queste le più importanti sono le ordinanze di necessità le quali presentano le seguenti caratteristiche:

1 Sono atipiche, nel senso che per la loro emanazione la legge che ne attribuisce il potere fissa solo i presupposti mentre lascia all'autorità amministrativa un'ampia sfera di discrezionalità circa il loro contenuto
2 Presuppongono una necessità ed urgenza di intervenire
3 La loro efficacia nel tempo è limitata

4 Trovano fondamento esclusivamente nella legge.

–

Diritto costituzionale

Organi costituzionali
Gli organi costituzionali godono di una posizione di autonomia qualificata, sono considerati poteri dello Stato, partecipano in diverso modo alla funzione politica. (cioè contribuiscono a stabilire i fini che uno Stato deve perseguire).
Sono organi costituzionali:
1 corpo elettorale
2 Presidente della Repubblica
3 Parlamento
4 Governo
5 Corte Costituzionale

Gli organi di rilevanza costituzionale non partecipano alla funzione politica, quindi non stabiliscono i fini dello Stato, e non sono neppure essenziali alla struttura della Costituzione, ma comunque vi sono contemplati; essi sono:
1 C.N.E.L.(Comitato nazionale economia e lavoro)
2 Corte dei Conti
3 Consiglio di Stato
4 Consiglio Superiore della Magistratura (La Magistratura è un potere non un organo)
5 Consiglio Supremo della Difesa

Analizziamo ogni singolo organo costituzionale dello Stato Italiano:
Corpo elettorale: fanno parte del corpo elettorale tutti quei soggetti che hanno il diritto di voto per eleggere gli organi rappresentativi e per compiere gli atti di democrazia diretta.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

1. DIRITTI DEI CITTADINI
La situazione dello straniero: gli stranieri sono titolari sono titolari di tutti quei diritti fondamentali che la Costituzione non restringe espressamente ai soli cittadini.
Negli ultimi tempi si va affermando una corrente di pensiero che sostiene che sia necessario parificare gradualmente la condizione giuridica dello straniero a quella del cittadino. Ciò in base al disposto degli artt. 2 e 10.

2. I RAPPORTI CIVILI: DIRITTI DI LIBERTA' CIVILE
I diritti di libertà civile sono frutto della lunga elaborazione del pensiero liberale
• Libertà personale: (art. 13) consentendo una sua restrizione solo se ricorrono due condizioni:
1. l'esistenza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria

2. l'esistenza di una legge che preveda casi e modi di tale restrizione

In via eccezionale l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi della libertà (fermo di polizia), ma deve comunicarli entro 48 ore all'autorità giudiziaria

E' vietato sottoporre le persone private della libertà personale a violenze fisiche o morali.

Il nuovo Codice di procedura penale ha introdotto garanzie particolari per le misure restrittive della libertà personale adottate prima di una condanna penale. Il nuovo codice fissa inoltre i termini massimi di carcerazione preventiva (non + di 2 anni)

- Libertà di domicilio: (art. 14) è intimamente legata alla libertà personale. Non sono ammesse ispezioni, perquisizioni o sequestri senza specifica e motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria
- Libertà di comunicazione: (art. 15) può subire limiti solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Una disciplina rigorosa è stata introdotta per le intercettazioni telefoniche
- Libertà di movimento: (art. 16) consiste nel diritto riconosciuto ai cittadini di circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. Un aspetto particolare di queste garanzie è costituito dalla libertà di espatrio. Limiti sono previsti per coloro che devono prestare servizio militare o a carico dei quali sono pendenti procedimenti penali.
- Libertà di riunione: (art. 17) la riunione si deve svolgere "pacificamente e senz'armi". Per le riunioni in luogo pubblico si deve dare preavviso.
- Libertà di associazione: (art. 18) costituisce un carattere tipico dei moderni stati democratici (art. 39 e 49). L'associazione è stabile e duratura. Può perseguire qualsiasi fine purché non vietato dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (quelle che disciplinano gli aderenti in reparti organizzati per scopi politici da raggiungere con l'impegno della forza)
- Libertà religiosa: (art. 19) ogni uomo è libero di professare, diffondere e praticare il culto della propria fede. I rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall'art. 7 della Costituzione.

La distinzione fra l'ordine spirituale (Chiesa) e quello temporale (Stato) è frutto dei Patti Lateranensi. I rapporti fra Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono (art. 8) regolati sulla base di intese con le relative rappresentanze

- Libertà di manifestazione del pensiero: (art. 21) ogni uomo ha diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni con la parola, gli scritti o qualsiasi altro mezzo. La libertà di pensiero incontra dei limiti, costituiti da fatti previsti dalla legge come reati.

E' tutelata ampiamente la libertà di stampa, che non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Le pubblicazioni devono indicare il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore; i giornali e i periodici devono essere registrati presso il tribunale con il nome del direttore, del vice-direttore e dell'editore.

- Altri diritti di libertà (diritti di difesa):

art. 22 = nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

art. 24 = diritto di agire in giudizio

art. 25 = - tutti hanno diritto di essere giudicati dal loro giudice naturale

- nessuno può essere giudicato per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che considera tali fatti come reati

art. 26 = il cittadino italiano non può essere consegnato alle autorità di uno stato straniero. Non è ammessa l'estradizione per reati politici

art. 27 = riconosce che l'imputato non può essere considerato colpevole fino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva, cioè immodificabile. Le pene inflitte non devono essere contrarie al senso di umanità

3. I RAPPORTI ETICO-SOCIALI

In questa sezione sono previsti i diritti relativi alla famiglia, salute e istruzione:

- Diritti alla famiglia:

1. (art. 29) la famiglia è "società naturale fondata sul matrimonio". Il matrimonio si basa sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (Legge del diritto di famiglia, 1975)
2. (art. 30) viene garantita ai figli naturali ogni protezione. Questo articolo cerca di conciliare 2 esigenze in conflitto:

- tutela della famiglia legittima
- tutela dei figli naturali, nati fuori dal matrimonio

Si è diffusa la famiglia di fatto, basata sulla stabile convivenza di un uomo e una donna, in assenza di matrimonio

- Diritto alla salute: (art. 32) la salute è considerata come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" Nessuno può essere obbligato a sottoporsi a un determinato trattamento sanitario
- Diritto allo studio: (art. 34) la scuola è aperta a tutti, obbligatoria e gratuita almeno per otto anni

4. I RAPPORTI ECONOMICI

Gli artt. 35-47 regolano quella che viene comunemente definita la Costituzione economica

- art. 35 = il lavoro è tutelato ed è riconosciuta l'importanza della formazione professionale dei lavoratori
- art. 36 = il lavoratore ha diritto a una retribuzione "sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"
- art. 37 = la donna lavoratrice ha diritto alla parità di trattamento rispetto al lavoratore e i minori sono tutelati da speciali norme
- art. 38 = i cittadini inabili e sprovvisti di mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale
- art. 39 = organizzazione sindacale
- art. 40 = diritto allo sciopero
- art. 41 = l'iniziativa economica privata è libera, ma "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale"
- art. 42 = la proprietà privata è soggetta ai limiti "allo scopo di assicurane la funzione sociale e renderla accessibile a tutti
- art. 45 = è riconosciuta la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
- art. 47 = viene affermato l'impegno di tutelare il risparmio

5. I RAPPORTI POLITICI

La Parte Prima della Costituzione si conclude con gli artt. 48-54 dedicati ai diritti politici

- Diritto di voto: (art. 48) il diritto di voto è riconosciuto a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. A norma di questo articolo il voto è:

1. personale: non può essere affidato ad altri
2. eguale: ogni voto ha peso uguale a quello di tutti gli altri
3. libero: non può essere soggetto a pressioni, minacce o ritorsioni
4. segreto: non deve essere noto ai terzi

L'esercizio del diritto di voto è un dovere civico dato che i cittadini hanno dovere di

partecipare con il loro voto alla scelta dei loro rappresentanti alle assemblee rappresentative.

- Diritto di associazione politica:

1. (art. 49) i cittadini hanno il diritto di "associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"
2. (art. 50) diritto di petizione = richiesta di provvedimenti legislativi alle Camere.

- Diritto di accesso alle funzioni pubbliche: (art. 51) garantisce ai cittadini "dell'uno e dell'altro sesso" la possibilità di "accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, in condizioni di eguaglianza"

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il presidente è tutore della Costituzione e rappresentante dell'unità nazionale, ed è proprio la sua posizione di neutralità e imparzialità che lo porta a non poter imporre nessuna politica personale (viene detto super inter partes).

1 È un organo monocratico
2 È un organo costituzionale
3 È imparziale
4 Ha competenze specifiche e predeterminate

Requisiti per l'elezione:

1 Cittadinanza italiana
2 età superiore a 50 anni
3 pieno godimento dei diritti civili e politici
4 non appartenenza alla Casa Savoia

La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica ai sensi dell'art. 84 Cost.
Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, con l'integrazione di tre delegati per ogni regione (ad eccezione della Valle D'Aosta che ne designa uno solo), nominati rispettivamente da ciascun Consiglio Regionale ai fini di assicurare la presenza anche delle minoranze.
L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che:

- nei primi tre scrutini: chi ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti
- scrutini successivi: maggioranza assoluta

nel caso in cui il Presidente non possa esercitare le sue funzioni momentaneamente queste sono eserciate dal Presidente del Senato
Cessazione della carica:

· morte
· fine del settennio
· dimissioni (atto personalissimo che non richiede né la motivazione né la controfirma ministeriale)
· impedimento permanente
· decadenza(per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità
· destituzione(a seguito di condanna per Alto Tradimento o attentato alla Costituzione)

In caso di dimissioni o morte del presidente è il Presidente della Camera che indice le nuove elezioni entro 15 giorni , salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Alla cessazione della sua carica il PdR diventa automaticamente senatore a vita.
L'art. 90 della Cost. Stabilisce che il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per Alto tradimento e attentato alla Costituzione.

Quindi per ogni atto giuridico fatto dal presidente un soggetto deve pur risponderne; per questo motivo l'art. 89 Costituzione stabilisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.
Quindi la responsabilità degli atti presidenziali ricade sui singoli ministri che li controfirmano, a meno che non sia configurato uno dei due reati previsti dall'art. 90. (Alto tradimento e attentato alla Costituzione).al di fuori delle sue funzioni il PDR risponde come un normale cittadino tuttavia la dottrina riconosce un' improcedibilità dell'azione penale quando è in carica.

Poteri attribuiti alla funzione legislativa:
1. indice le elezioni e ne fissa la prima riunione (le Camere appena elette devono riunirsi entro 20 giorni dalla fine delle elezioni)
2. può inviare messaggi alle camere richiamando l'attenzione del Parlamento su esigenze profondamente avvertite dalla Nazione e non ancora soddisfatte
3. autorizza la presentazione dei disegni di legge governativi alla camera
4. può convocare in via straordinaria ciascuna camera
5. promulga le leggi
6. può sciogliere le camere o anche una sola di esse: questo potere può esser esercitato a due condizioni: ci deve esser il parere obbligatorio del Presidente della Camera o delle Camere che il presidente della Repubblica vuole sciogliere, e esiste un divieto di esercitare questo potere negli ultimi sei mesi di carica (semestre bianco)a meno che questi non coincidano con la fine della legislatura.
7. indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
8. nomina 5 senatori a vita

Poteri inerenti alla funzione esecutiva
- nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i Ministri
- nomina i funzionari dello Stato
- controfirma gli atti ministeriali che sono emanati con suo decreto
- nomina gli esperti del CNEL
- dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere
- ha il comando delle forze armate e preside il Consiglio supremo di difesa
- Ratifica i trattati internazionali e accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
- Conferisce le onorificenze alla Repubblica
- Può sciogliere i Consigli regionali

Poteri inerenti alla funzione giurisdizionale
1 Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale
2 Presiede il CSM
3 Può concedere la grazia e commutare le pene

Altri poteri di carattere amministrativo
1 Emana il decreto sui ricorsi straordinari amministrativi
2 Conferimento della cittadinanza italiana
3 Concessione della personalità giuridica

IL PARLAMENTO

Il Parlamento si presenta in posizione di primato tra gli organi costituzionali dello Stato, espressione istituzionalizzata e sistematica della sovranità del popolo.
Bicameralismo: nel nostro ordinamento si assiste al cosiddetto bicameralismo perfetto, in cui le due Camere hanno assoluta identità di funzioni e di poteri, seppure con qualche correttivo Þ si è assistito a numerose critiche per le inutili duplicazioni di questo sistema, che d'altra parte garantisce una maggiore ponderazione delle scelte legislative.
Composizione delle due Camere e legislatura: il Parlamento si compone nel nostro vigente ordinamento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Entrambe le Camere sono elette, oggi, per cinque anni e il periodo intercorrente tra l'elezione di una Camera e il suo scioglimento viene denominato legislatura, ai sensi dell'art. 60 Cost.
La durata della legislatura può essere prorogata solo in caso di guerra e mediante legge formale, mentre la fine anticipata della legislatura può essere disposta dal Presidente della Repubblica mediante scioglimento delle Camere o di una sola di esse, ai sensi dell'art. 88 Costituzione.

- La Camera dei deputati: è eletta a suffragio universale e diretto e composta da 630 deputati. Sono eleggibili a deputati tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età nel giorno delle elezioni; sono elettori della Camera coloro che hanno il diritto di voto e quindi tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età. Per le elezioni della Camera, il territorio nazionale è attualmente diviso in 26 circoscrizioni.
- Il Senato della Repubblica: è eletto, come da Costituzione, "a base regionale", e composto da 315 senatori elettivi: ogni regione ha almeno sette senatori, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno. Sono eleggibili a senatori tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto nel giorno delle elezioni il 40° anno di età; sono elettori del Senato tutti i cittadini elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età. Accanto ai senatori elettivi si trovano i senatori di diritto, a vita, e senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

Sono senatori di diritto, a vita, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Repubblica, mentre il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Ineleggibilità: quando il candidato si trova in situazione, prevista dalla legge, per cui non può essere eletto, qualora vi sia egualmente candidatura, e il candidato venga eletto, l'elezione è invalida e priva di efficacia.
Sono ineleggibili:

- coloro che ricoprano determinate cariche o uffici di natura elettiva o burocratica., per non influenzare eventualmente l'elettorato;
- i magistrati, per non impedire l'imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale;
- coloro che ricoprano uffici presso governi esteri tanto in Italia quanto all'estero;
- coloro che per la posizione ricoperta in imprese private che abbiano rapporti di affari con lo Stato non potrebbero esercitare il loro mandato con sufficienti garanzie per l'interesse pubblico.

Incompatibilità: quando il candidato si trova in situazione per la quale , se vuole conservare la carica parlamentare che è stata validamente assunta, deve rinunziare ad altra carica, incompatibile, appunto, con quella parlamentare. Sono cause di incompatibilità: la carica di deputato o di senatore con quella di Presidente della Repubblica, con quella di componente del Consiglio superiore della Magistratura o della Corte Costituzionale, con quella di consigliere regionale. Altre cause di incompatibilità sono fissate in via generale dalla l.13 febbraio'53 e da altre disposizioni particolari.
La presenza di una causa di incompatibilità pone il deputato o senatore nella necessità di optare per il mandato parlamentare o per la carica incompatibile.

I sistemi elettorali: la formazione e il funzionamento delle Camere sono ovviamente condizionati dal sistema elettorale adottato.

- Sistemi uninominali: il territorio è diviso in collegi e in ogni collegio si presenta un solo candidato per simbolo o gruppo politico, e l'elettore può scegliere uno solo dei candidati.
- Sistemi plurinominali: i candidati si presentano raggruppati in liste, e l'elettore sceglie non la persona ma la lista, pur potendo spesso esprimere una o più preferenze tra i candidati della lista.
- Sistemi maggioritari: possono essere plurinominali o uninominali. I seggi vengono assegnati a chi ottiene nel collegio la maggioranza dei voti espressi; il sistema penalizza i partiti più deboli ma garantisce maggiore stabilità politica. Il sistema maggioritario majority attribuisce i seggi a chi ha ottenuto la maggioranza del 50% dei voti più uno, il sistema maggioritario plurality necessita soltanto la maggioranza relativa.
- Sistemi proporzionali: sono necessariamente plurinominali. I seggi sono ripartiti tra le diverse liste in competizione in proporzione ai voti ottenuti; il sistema garantisce il rispetto totale dell'opinione del Paese, ma è causa di frammentazione e di instabilità.
- Fin dal 1946 il sistema elettorale era proporzionale e gli elettori potevano esprimere tre preferenze. Il 9 Giugno 1991 un referendum popolare introduceva la preferenza unica per l'elezione della Camera. I promotori del referendum giustificarono la preferenza unica come sistema per porre fine alla possibilità di controllo malavitoso sul voto per mezzo delle combinazioni delle preferenze. Il referendum popolare del 18 Aprile 1993 introduceva un sistema misto prevalentemente maggioritario per l'elezione del Senato.Lo stesso anno 1993 la legge Mattarella (nota anche come "Mattarellum") configurava un sistema elettorale maggioritario, corretto da una sensibile quota proporzionale pari ad un quarto dei seggi di ciascuna assemblea. Ogni partito proponeva un unico candidato in ciascun collegio/circoscrizione e gli elettori potevano fare la croce sul nome del candidato per loro migliore o, almeno, del meno peggiore. Il voto di preferenza non c'era più però esisteva, almeno per la quota maggioritaria, un collegamento diretto e certo tra il territorio e i suoi rappresentanti in Parlamento. Nel 2005 la legge Calderoli, anche nota come "Porcellum", andando in controtendenza al risultato referendario del 18 Aprile 1993, ha modificato il precedente meccanismo misto in favore di un sistema proporzionale corretto, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze. Con questa legge sulla scheda elettorale sono presenti solo i nomi dei candidati premier e le liste sono bloccate. Nel Giugno del 2009 si tenne un referendum popolare che avrebbe potuto modificare la legge Calderoli spostando il premio di maggioranza dalle coalizioni ai partiti ed abolendo le candidature multiple (lasciando impossibile l'espressione del voto di preferenza). Ma non si raggiunse il quorum e il "porcellum" rimase in vigore. Il 4 Dicembre 2013 con la sentenza n.1 del 2014 la Corte Costituzionale ha bocciato due punti della Legge Calderoli: l'attribuzione del premio di maggioranza e le liste bloccate. La Corte ha lasciato vigente una legge elettorale proporzionale depurata da qualsiasi premio di maggioranza (il cosidetto "Consultellum"). Le Camere restano operative secondo il principio di continuità delle istituzioni.
- Con la legge 52 /2015 viene approvato l'Italicum che vale solo per la Camera, in vista delle riforme costituzionali che porteranno il Senato a non essere più direttmente elettivo;nell'Italicum è stata inserita una clausola che ne prevede l'entrata in vigore dal primo luglio del 2016. l'Italicum è un sistema elettorale proporzionale – il numero di seggi verrà assegnato in proporzione al numero di voti ricevuti – e il calcolo sarà fatto su base nazionale, ma modificato fortemente da un premio di maggioranza. Quindi:
- – la singola lista che supera il 40 per cento dei voti ottiene un premio di maggioranza raggiungendo in tutto 340 seggi, cioè il 55 per cento del totale.

• – se nessuna singola lista supera il 40 per cento dei voti è previsto un secondo turno, cioè un ballottaggio tra le due liste che hanno ottenuto più voti. La lista che prende più voti dell'altra al ballottaggio ottiene il premio di maggioranza. Fra il primo e il secondo turno non sono possibili apparentamenti o collegamenti di lista: competono le liste così come sono state presentate all'inizio.
• – è prevista una soglia di sbarramento del 3 per cento per ottenere seggi.
• – saranno costituiti 100 collegi che comprenderanno fino a 600mila persone. Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige saranno escluse dal sistema proporzionale: lì si voterà in nove collegi uninominali come già previsto dal precedente sistema elettorale. Ogni lista presenterà in ogni collegio una lista di candidati; ogni elettore potrà scegliere nel suo collegio un simbolo e uno o due candidati da votare.
• – ci saranno le candidature multiple: i capilista – ma solo loro – potranno cioè essere inseriti nelle liste in più di un collegio, come già accadeva nel Porcellum, fino a un massimo di 10 collegi.
• – ci saranno quindi cento capilista, uno per ogni collegio, scelti direttamente dai partiti. Prima sono eletti i capilista, poi – se avanzano posti – i candidati eletti con le preferenze. Dal secondo eletto in poi intervengono le preferenze e ogni elettore o elettrice ne potrà esprimere due: obbligatoriamente un uomo e una donna, pena la nullità della seconda preferenza. Tra i capilista non più del 60 per cento sarà dello stesso sesso.
•

Divieto di mandato imperativo: la libertà delle scelte del parlamentare non può essere limitata in alcun modo, né da parte degli elettori che lo hanno votato né da parte del partito di appartenenza, che potrebbero aspettarsi dal proprio rappresentante determinati comportamenti. Ad ogni modo il parlamentare è responsabile, non solo nei confronti dei propri elettori, ma di tutto il corpo elettorale,
e il partito, se "tradito" dal parlamentare, può emettere sanzioni punitive o censure verso di lui, che tuttavia non lo privano dello status di parlamentare.
Prerogative e immunità dei parlamentari: con la legge costituzionale 29 ottobre 1993 è stato sostituito l'art. 68 Cost. e sono stati modificati i diritti dei parlamentari Þ i parlamentari sono insindacabili per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni ed è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza per le perquisizioni personali o domiciliari, per gli arresti o altre privazioni della libertà personale, per mantenere in detenzione un parlamentare, per sottoporlo ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (non è più richiesta per la sottoposizione a procedimento penale).
Indennità parlamentari: secondo l'art. 69 Cost. i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge, diretta a garantire il libero svolgimento del mandato, che comprende il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza. Essa è determinata dagli uffici di presidenza delle Assemblee in misura tale che non superi il trattamento complessivo dei presidenti di Sezione della Corte di Cassazione.

SEZIONE Á : L'ORGANIZZAZIONE
I regolamenti parlamentari: l'organizzazione interna delle Camere e del Parlamento in seduta comune nonché le procedure per il loro funzionamento sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione ed in parte dai regolamenti parlamentari cui la Costituzione rinvia (artt.64 e 72).
La Costituzione stabilisce (art.64) che ciascuna Camera adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, mentre l'art. 72 Cost. riserva ai regolamenti delle Camere la disciplina del procedimento legislativo, fatte salve, le sole disposizioni direttamente dettate dalla Costituzione Þ i regolamenti parlamentari si pongono quindi in

posizione subordinata alla sola Costituzione e a loro favore è fissata una “riserva” che non potrebbe essere violata con disposizioni di legge ordinaria.
Gli attuali regolamenti della Camere sono stati adottati nel febbraio 1971 e sono entrati in vigore, entrambi, il 1° maggio di tale anno. I regolamenti delle Camere prescrivono la loro pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”, facendo tra l’altro decorrere da tale pubblicazione la vacatio per la loro entrata in vigore.
Organi delle Camere: la Costituzione si limita, all’art.63, a stabilire che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’ufficio di Presidenza. Maggiori dettagli sono forniti necessariamente dai regolamenti parlamentari i quali indicano gli organi delle Assemblee e ne stabiliscono le modalità di costituzione. In sintesi, ogni Camera ha:
a) un presidente eletto dagli appartenenti alla singola Assemblea, che non ha più solo funzioni di direzioni dei lavori, ma anche funzioni di direzione politica.
b) quattro vice presidenti, tre questori ed otto segretari.
c) un ufficio di presidenza del quale fanno parte i vice presidenti, i questori e i segretari.
d) gruppi parlamentari costituiti in base alle dichiarazioni rese dai singoli senatori o deputati. Per la costituzione di un gruppo parlamentare al senato sono necessari almeno dieci senatori, mentre alla Camera almeno venti deputati. I deputati o i senatori che non aderiscono ad alcun gruppo sono iscritti automaticamente al cosiddetto “gruppo misto”.
e) le giunte, organi a carattere permanente le cui funzioni principali risultano dalla loro stessa denominazione
a) le commissioni permanenti, costituite in ogni Camera con competenze legislative, di controllo politico e conoscitive, in numero di tredici tanto alla Camera quanto al Senato. La ripartizione di senatori e deputati nelle diverse commissioni deve ispirarsi all’esigenza di rispettare, in proporzione, la composizione delle Assemblee
Funzionamento delle Camere: sul funzionamento numerose disposizioni si ritrovano nella stessa Costituzione, tuttavia è molto ampia l’autonomia delle Camere stesse. Nell’ambito della legislatura non si parla più di “sessioni”, periodi di effettivo lavoro delle Assemblee, con l’eccezione della
“sessione parlamentare di bilancio” ; esistono solo i periodi di seduta delle Camere, peraltro di notevole durata, cosicché può dirsi che le Camere sono di fatto in attività per tutto il corso della legislatura.
Le sedute delle Camere: le sedute delle Camere, convocate sempre dal presidente, possono essere pubbliche o segrete, ordinarie o straordinarie. In via ordinaria, ai sensi della Costituzione (art.62), le Camere si riuniscono il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; in via straordinaria, ogni Camera si riunisce per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Non ha il potere di convocazione il Governo.
Secondo l’art. 64 Cost. le deliberazioni (e non le sedute!) di ciascuna Camera “non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti”. Tanto alla Camera che al senato, le votazioni possono avvenire a scrutinio palese o a scrutinio segreto e la maggioranza normale prescritta dalla Costituzione per le deliberazioni parlamentari è la maggioranza semplice (50% più uno dei presenti). Per quanto riguarda la Camera sono considerati validi e presenti solo favorevoli e contrari, e non gli astenuti, mentre il regolamento del Senato afferma che tutti i senatori, siano favorevoli, contrari o astenuti sono da ritenersi presenti.
Programmazione dei lavori parlamentari: i lavori delle Camere sono organizzati secondo programmi che si articolano su alcuni momenti essenziali tra i quali i contatti tra i presidenti delle Camere e con il Governo e la formazione del programma cui provvede la conferenza dei capigruppo. Se tale programma è adottato all’unanimità dalla conferenza dei presidenti dei

gruppi, diviene impegnativo dopo la comunicazione all'assemblea e alle commissioni permanenti; l'Assemblea può comunque, al termine di ogni seduta, apportare le necessarie modificazioni all'ordine dei lavori già stabilito.
Il Parlamento in seduta comune: l'art. 55 della Costituzione afferma che il Parlamento può riunirsi anche in seduta comune dei membri delle due Camere, deliberando autonomamente. Tale ipotesi è prevista solo nei casi tassativamente previsti dalla Costituzione (vedi pagina seguente) ed un suo ampliamento sarebbe possibile solo mediante legge costituzionale. Il presidente, l'ufficio di presidenza, il regolamento e la sede del Parlamento in seduta comune sono quelli della Camera dei deputati.

1. FUNZIONE DI CONTROLLO:

L'attività di controllo delle Camere sul Governo e sulla Pubblica Amministrazione in generale si attua attraverso i seguenti strumenti ispettivi:

- interrogazione: consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, per sapere se un fatto sia vero; può essere a risposta orale e a risposta scritta. Secondo la procedura del question time ogni mercoledì di norma la seduta è dedicata alla discussione di "interrogazioni a risposta immediata", consistenti in domande al Governo, con limiti di tempo estremamente limitati.
- interpellanza: consiste nella domanda, rivolta per iscritto, per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. E' strumento tipicamente ispettivo. In caso di insoddisfazione, può esserci mozione.
- risoluzione: con essa vengono manifestati orientamenti o definiti indirizzi su specifici argomenti
- mozione: è un testo che può essere presentato da un presidente di gruppo o da almeno dieci deputati alla Camera, da almeno otto senatori al Senato, che mira a promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Ma l'attività di controllo si manifesta anche nelle inchieste parlamentari: la stessa Costituzione (art.82) disciplina la materia, stabilendo che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Le commissioni di inchiesta possono essere
istituite separatamente da ognuna delle Camere o da entrambe le Camere congiuntamente, oppure l'inchiesta può essere deliberata con apposita legge. A conclusione dei lavori, le Commissioni devono riferire alla Camera da cui sono state nominate, mediante una o più relazioni, a seconda che i risultati dell'inchiesta siano adottati all'unanimità o a maggioranza Þ sarà poi la Camera ad assumere le decisioni conseguenti.

2. FUNZIONE DI INDIRIZZO:

Tale funzione corrisponde alla natura delle Camere in quanto espressive in via diretta della volontà popolare. Appartengono all'attività di indirizzo le mozioni e le risoluzioni, ma possono essere comprese anche le leggi di autorizzazione e di approvazione, che esercitano un'efficacia condizionante non solo per l'attività successiva del Governo, ma anche per quella dello stesso Parlamento che rimane perciò vincolato alla loro osservanza, a meno di non derogarvi in modo espresso.
Collegati alle leggi di autorizzazione e di approvazione sono la legge di bilancio, il principio secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per

farne fronte e l'obbligo per le Camere di approvare annualmente, oltre al bilancio dello Stato, anche il rendiconto consuntivo presentato dal Governo.

3. ALTRE FUNZIONI DELLE CAMERE:

Spetta alle Camere delegare al governo l'esercizio della funzione legislativa, deliberare lo stato di guerra, autorizzare con legge la ratifica dei principali trattati internazionali.
Le Camere hanno anche il dovere di esaminare le petizioni che i cittadini hanno ad esse rivolte, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità, e il potere di svolgere, attraverso le commissioni, indagini conoscitive che possono concretarsi in udienze conoscitive.

4. FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:

Le sedute "tassativamente previste" dalla Costituzione per il Parlamento in seduta comune sono:

- di natura elettorale. Spetta infatti al Parlamento, integrato dai rappresentanti regionali, eleggere: il Presidente della Repubblica, un terzo dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura, un terzo dei componenti della Corte Costituzionale, i 45 cittadini che formano l'elenco dal quale verranno estratti a sorte, quando necessario, i 16 giudici aggregati della Corte Costituzionale per i giudizi di accusa. In tutti questi casi, si vota soltanto, senza che sia consentita discussione.
- di natura processuale- penale. Il Presidente della Repubblica può essere posto, con deliberazione del Parlamento in seduta comune, in stato di accusa dinanzi alla Corte Costituzionale per i reati previsti dalla Costituzione (art.90 Cost.)
- di accertamento. Il Parlamento in seduta comune, non integrato in questo caso dai rappresentanti regionali, riceve il giuramento che il Presidente della Repubblica compie prima di assumere le sue funzioni.

IL GOVERNO

Il governo è costituito dalla maggioranza esposta in Parlamento, ed è un organo complesso in quanto gli è attribuito il potere esecutivo dello Stato, secondo la tripartizione dei poteri. I vari organi di cui dispone il Governo sono:

- Il Presidente del Consiglio dei Ministri
- I ministri
- Il Consiglio dei Ministri

Il presidente del Consiglio dei Ministri:

La sua posizione non è di preminenza gerarchica rispetto ai ministri, poiché la sua volontà concorre, alla pari con quella dei ministri, a formare l'indirizzo politico del Governo, e i ministri sono responsabili del loro operato politico esclusivamente di fronte al Parlamento. È colui che dirige la politica generale del Governo, di cui è responsabile, e mantiene l'unitarietà del Governo, in quanto, le sue dimissioni provocherebbero la caduta dell'intero Governo. Innanzitutto ha il compito di formare il Governo, una volta ricevuto il suo incarico dal PDR, e a sua volta ha il potere di scegliere lui stesso i singoli ministri. Inoltre le sue funzioni sono quelle di:

- Comunicare alle Camere la composizione del Governo e ogni mutamento in esso intervenuto;
- Controfirma gli atti più importanti del PDR(tra cui la promulgazione delle leggi e il decreto di scioglimento anticipato delle Camere);

- Controfirma tutti gli atti aventi forza di legge e gli atti in cui è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
- Chiede alle Camere la fiducia e pone la questione di fiducia sugli atti del Governo;
- Sottopone al PDR i disegni di legge(di iniziativa governativa) da presentare alle Camere, le leggi per la promulgazione, gli atti aventi forza di legge e i regolamenti per l'emanazione.

La presidenza del consiglio ha sede a Roma, a Palazzo Chigi, nella stessa sede si svolgono le riunioni del consiglio dei ministri.

I ministri:

I ministri sono organi posti alla direzione di una delle varie branche in cui si suddivide l'attività amministrativa dello Stato, vale a dire di un ministero. Essi sono autonomi e indipendenti. I numero e la composizione dei ministri e dei ministeri , non è stabilito per legge può variare a seconda delle situazioni che si vengono a creare in un governo. Attualmente i ministri sono 18 e hanno una duplica funzione:

- Come organi del Governo concorrono a definire l'indirizzo politico;
- Come organi amministrativi sono al vertice di uno specifico ramo della Pubblica Amministrazione, e da essi dipendono gerarchicamente i vari uffici pubblici che si occupano dell'amministrazione dello stato.

Quindi i ministri con portafoglio vengono stabiliti per legge e vengono detti tali, in quanto sono a capo di un ministero. Accanto a questa figura, può esisterne un'altra che è quella del ministro senza portafoglio, il quale non ha alla sua dipendenza un ministero e hanno da svolgere particolari funzioni dette dipartimenti. Il loro numero e la natura dei loro incarichi variano da un Governo all'altro: esempio protezione civile, politiche comunitarie, affari sociali,…

Il Consiglio dei Ministri:

il Consiglio dei ministri è un organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio (che lo convoca e lo presiede) e dai ministri. Le sue riunioni non sono pubbliche, non sono ammessi i giornalisti, non ne vengono pubblicati i resoconti. Il Consiglio dei ministri è la sede in cui viene definita la politica generale del Governo. Tutte le decisioni più importanti del Governo devono essere discusse e approvate nel Consiglio dei ministri. Tra di esse:

- Il programma da presentare al Parlamento al momento della formazione del Governo;
- I disegni di legge da sottoporre all'approvazione del Parlamento
- I decreti-legge
- I decreti legislativi
- I regolamenti governativi
- Le nomine dei + alti funzionari dello stato.

La formazione del Governo:

Si procede alla formazione di un nuovo Governo quando il precedente ha rassegnato le dimissioni, quando cioè si è aperta una crisi di governo si ha cmq la formazione di un nuovo Governo all'inizio di ogni nuova legislatura: da ciò consegue che un Governo può restare in carica al max per la durata di una legislatura. La Costituzione affida la nomina del nuovo Governo al PDR per garantire la presenza di una figura istituzionalmente al di sopra delle parti in un momento così delicato della vita politica del paese e ha previsto l'intervento del Parlamento in un momento successivo, mediante il voto di fiducia.

Appena il Presidente del Consiglio uscente comunica le sue dimissioni al PDR(aprendo formalmente la crisi di governo), quest'ultimo dà inizio alle consultazioni. Riceve cioè quelle

personalità politiche (in pratica i leaders di tutti i partiti presenti in Parlamento) che possono offrirgli indicazioni sulla soluzione della crisi.
Terminate le consultazione egli sceglie un esponente politico a cui affida l'incarico di formare il governo.

Le nomine:
Se il presidente incaricato ritiene di essere in grado di formare un governo che possa godere della fiducia del Parlamento egli dichiara di accettare l'incarico che gli è stato conferito e viene nominato " presidente del consiglio" con decreto del PDR.
Subito il presidente del consiglio sceglie i ministri che vengono a loro volta nominati dal PDR con proprio decreto. Una volta nominati, tutti i membri del Governo prestano giuramento nelle mani del PDR da questo momento il nuovo Governo entra in carica e sostituisce il Governo precedente che, x tutto il periodo della crisi aveva continuato a esercitare le sue funzioni.

Per quanto riguarda la votazione delle Camere sulla fiducia al Governo, deve essere fatta entro 10 gg dalla sua formazione e il Governo deve sottoporre il proprio programma all'esame delle Camere, che lo discutono. Si procede, quindi alla fiducia al Governo. Ottenuta la fiducia il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. Se, viceversa, il programma non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento e, quindi, il Governo non ottiene il voto di fiducia, esso ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni al PDR. Si apre così una crisi di Governo parlamentare.

Crisi di Governo:
La crisi di Governo sopraggiunge quando viene a mancare la fiducia del Parlamento nel Governo in carica. Poiché il Governo deve mantenere il gradimento delle due Camere, se alcuno dei componenti di queste due ultime o qualche gruppo parlamentare ritiene che il Governo non sia più degno della fiducia, una delle due Camere può approvare una mozione di sfiducia, obbligando con ciò il Governo a dimettersi. Questa dimissione, deve essere, come dice l'art.94 della Costituzione:

- Firmata da almeno 1/10 dei componenti delle Camere
- Motivata
- Messa in discussione non prima di 3 gg dalla sua presentazione
- Votata per appello nominale

La Costituzione esclude pi espressamente che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo importi l'obbligo di dimissioni.
Il Governo stesso può porre la questione di fiducia dinanzi al Parlamento su determinati provvedimenti. Qualora il Parlamento si trovi a discutere un provvedimento di iniziativa del Governo (sia esso un decreto legge da convertire oppure un disegno di legge) questi ritenga che si tratti di un provvedimento di particolare importanza, può porre su di esso la questione di fiducia, interpretando la mancata approvazione come atto di sfiducia che comporterebbe come conseguenza le dimissioni.
In diverse occasioni i Governi hanno posto la questione di fiducia per superare con tale strumento le barriere create dalle forze politiche dell'opposizione (ostruzionismo parlamentare, presentazione di numerosi emendamenti) e cercare di rafforzare in tal modo i vincoli dei partiti della maggioranza, eventualmente indebolitasi.
La questione di fiducia deve essere deliberata dal Consiglio dei Ministri e presentata dal Presidente del Consiglio.
Sia che derivi da una mozione di sfiducia, sia che derivi dall'apposizione di una questione di fiducia, la crisi di Governo che si genera prende il nome di crisi parlamentare.

È inoltre ammesso dalla prassi, che il Governo rassegni spontaneamente le dimissioni. Le dimissioni spontanee del Governo traggono origine, per lo +, da gravi contrasti sorti o fra partiti che vi partecipano o in seno allo stesso partito di maggioranza. Le dimissioni in questo caso danno luogo alla crisi extra parlamentare che è stata per molti anni la regola costante nel nostro paese.

Responsabilità dei membri del Governo:

Responsabilità politica:
La responsabilità politica nasce dall'aver tenuto una condotta o aver compiuto atti ritenuti politicamente inopportuni, cioè non conformi all'intero paese.
Questo tipo di responsabilità sussiste esclusivamente verso il Parlamento, e ha come sanzione l'obbligo delle dimissioni. La Costituzione dice che il presidente del Consiglio è responsabile della politica generale del Governo e che i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e inoltre questo articolo aggiunge che i ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro ministeri.
Può accadere infatti che la maggioranza parlamentare si trovi in disaccordo con la linea politica o con specifici atti di un singolo ministro; può dare quindi la sfiducia a lui solo, costringendolo a dimettersi senza che le sue dimissioni trascinino la caduta dell'intero Governo. Il ministro dimissionario può dunque essere sostituito.

Responsabilità penale:

La funzione di indirizzo politico:
Spetta al Governo stabilire i fini, gli obiettivi e gli strumenti della politica dello Stato. Esso li definisce una prima volta in via generale, presentando il proprio programma al Parlamento e poi concretamente, di volta in volta, nell'azione del Governo. L'orientamento politico del Governo riguarda sia la politica interna che quella estera. Il limite fondamentale che il governo incontra nella formulazione e nell'attuazione del proprio programma politico è costituito dalla responsabilità politica che ha di fronte al Parlamento.

La funzione amministrativa:
Il Governo sia nel suo insieme sia nelle persone dei singoli ministri per i ministeri di loro competenza, è posto al vertice della pubblica amministrazione. Poiché l'amministrazione pubblica è organizzata in modo gerarchico, il governo può impartire ordini ai suoi sottoposti. Nell'ambito di tale funzione il governo può emanare norme giuridiche secondarie sotto forma di regolamenti.
Il limite generale che il governo incontra nell'ambito di questa funzione è costituito dalla necessità di rispettare la legge.

La funzione legislativa:
Nonostante la funzione legislativa spetti al parlamento, il governo, nei casi dettati dalla Costituzione, può emanare norme aventi forza di legge, capaci quindi di abrogare le leggi preesistenti. I provvedimenti in questione prendono il nome di decreti legge e di decreti legislativi.

I decreti legge:
Sono atti aventi forza di legge ed emanati in caso di straordinaria necessità e di urgenza, poiché il normale procedimento legislativo richiede troppo tempo. Questi provvedimenti

entrano immediatamente in vigore però devono essere approvati dal parlamento e quindi convertiti in legge entro 60 gg, altrimenti decadono.
Il decreto legge viene deliberato dal consiglio dei ministri e viene emanato dal PDR, e successivamente viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Entrambe le camere, separatamente, devono convertirlo in legge entro 60 gg, se il decreto legge viene respinto o se trascorrono più di 60 gg senza che sia stato approvato, il decreto stesso perde efficacia fin dall'inizio, come se non fosse mai esistito e non potrà mai più essere riproposto.

I decreti legislativi:
Anche essi sono provvedimenti del governo aventi forza di legge. Il Parlamento delega il governo affinchè emani una legge che contenga una disciplina particolarmente complessa sul piano tecnico o molto dettagliata, dal momento che il governo è l'organo tecniche che ha competenze specifiche.
Il parlamento conferisce la delega al governo mediante una legge chiamata legge di delegazione o legge delega.
La Costituzione ha voluto evitare il pericolo che il parlamento, conferendo al governo una delega troppo ampia o senza precisi limiti, possa finire per spogliarsi del poter legislativo. Ha perciò stabilito che la delega deve indicare obbligatoriamente:
- L'oggetto della delega in modo preciso e delimitato
- I principi e i criteri direttivi a cui il governo deve attenersi
- Il termine entro cui il governo deve emanare il decreto legislativo.

Una volta approvata la legge delega, il governo predispone il testo del decreto legislativo. La preparazione di tale testo è di regola affidata al singolo ministro che è competente nella materia in questione, ma poi esso deve essere sottoposto alla discussione dell'intero consiglio dei ministri che ha il compito di approvarlo. Il decreto legislativo viene quindi emanato dal PDR e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; entra in vigore, come le leggi, il 15° giorno successivamente alla pubblicazione.
Essi possono quindi abrogare leggi preesistenti e sono vincolati per tutti i cittadini.

LA MAGISTRATURA

Costituisce il 3° potere; ha cioè la funzione giurisdizionale:
1. risolve le controversie fra i privati, fra i privati e la pubblica amministrazione e fra due pubbliche amministrazioni
2. ristabilisce l'ordine giuridico violato
3. è affidata ad un complesso di organi che prende il nome di MAGISTRATURA.

Il termine magistratura ha un doppio significato:
1. senso oggettivo = è suddivisa in:
- magistratura di tipo civile = regola le controversie che insorgono tra i privati, tra i privati e la pubblica amministrazione quando questa si pone su un piano di parità avente per oggetto un diritto soggettivo
- magistratura di tipo penale = mira a ristabilire l'ordine giuridico violato e tende a realizzare e ripristinare i valori e interessi fondamentali della collettività organizzata (diritto alla vita....)
- magistratura di tipo amministrativo = mira a tutelare gli interessi legittimi (diritti verso la pubblica amministrazione) di tutti i privati che siano stati lesi da un atto della pubblica

amministrazione (bocciatura immeritata)
- magistratura di tipo costituzionale = magistratura particolare che accetta la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni

2. senso soggettivo = complesso degli organi che svolgono la funzione giurisdizionale. Viene suddivisa in:
- magistratura ordinaria = è data dal complesso dei giudici civili e penali e dalle sezioni specializzate di questi ultimi. E' divisa in:
- magistratura giudicante = è il collegio dei giudici che giudicano
- magistratura inquirente = che predispone tutti gli atti per le indagini preliminari e che fa le indagini.
- giudice istruttore = per la magistratura civile
- giudice per le indagini preliminari = magistratura penale
- pubblica accusa = magistratura penale
- magistratura speciale = è data dal complesso dei giudici che svolgono la funzione giurisdizionale su determinati soggetti e determinate materie

La magistratura non ha vertici di tipo gerarchico (l'unico vertice è la loro funzione)

MAGISTRATURA DI TIPO SPECIALE
- E' esercitata da particolari giudici, che sono sia magistrati che tecnici del settore.
- E' costituita da:

1. Tribunali militari, che giudicano dei soggetti particolari (militari) per un reato commesso in attività di servizio. Possono costituirsi in due sezioni:
- in tempo di pace = giudica secondo il codice militare in tempo di pace
- in tempo di guerra = giudica secondo il codice militare in tempo di guerra. Le pene sono più aspre e dure e si può arrivare alla fucilazione.

2. Commissioni tributarie = riforma di due o tre anni fa. Le commissioni vengono suddivise in:
- provinciali = giudica in 1° grado
- regionali = giudica in 2° grado
- centrale = dovrebbe giudicare questioni di legittimità (corte di cassazione) secondo una corretta applicazione delle norme giuridiche. Giudica in materie di imposte dirette e indirette e di tributi locali.

3. Magistrato delle acque del Po.
- private = gestite da privati
- pubbliche = in caso di controversie interviene il Tribunale speciale delle acque pubbliche. Tutte le regioni hanno dei Tribunali regionali per le acque pubbliche.

4. TAR = significa Tribunale Amministrativo Regionale
- Giudica tutti gli atti che provocano una lesione di un interesse legittimo ed attuale posto in essere dalla pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini (o di altre pubbliche amministrazioni).
- Può emettere anche una sentenza che non soddisfa il soggetto (che si può rivolgere al Consiglio di Stato)

5. Consiglio di Stato = organo formato da alti giuristi
- Fornisce dei consigli (pareri) alla pubblica amministrazione
- Si riunisce in sede consultiva
- Si può riunire anche in sede giurisdizionale
- Può giudicare in I grado tutti gli atti
- Giudica in II grado contro le sentenze appellabili emanate dal TAR in I grado.

6. Corte dei Conti
- Giudica sia in I che in II grado
- I grado in sezioni separate
- II grado in sezioni unite

Questo è incostituzionale perché lo stesso organo non può smentire se stesso. Se nel 1° caso la C.d.C. dice A, nel 2° caso dirà B? No.

MAGISTRATURA DI TIPO ORDINARIA

I giudici del nostro sistema giudiziario sono:

1. Il Giudice di Pace = E' un magistrato onorario che sostituisce il giudice conciliatore.
- Ha competenza in materia civile per cause di valore non superiore a £ 5.000.000
- Ha una competenza esclusiva per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (fino al valore di 30 milioni)
- Ha competenza per le cause relative a distanze di piantagioni e siepi, alle liti condominiali, ai rapporti tra vicini per immissioni di fumo, calore ecc.
- In materia penale è competente per le contravvenzioni e altri semplici reati punibili con la multa

2. Tribunale = E' un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera
- In materia civile
- compete per cause di valore superiore a 20 milioni come giudice di I grado.
- giudice in appello contro le sentenze del Pretore e del Giudice di Pace.
- In materia penale
- compete, in I grado, per i reati che non rientrano nella competenza né del Pretore né della Corte d'assise
- giudice di appello contro le sentenze del Pretore.

3. Corte d'appello = E' un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera
- In materia civile è giudice di appello contro le sentenze del Tribunale
- In materia penale è giudice di appello contro le sentenze pronunciate dal tribunale

4. Corte d'assise = formata da due magistrati in carriera e da 6 giudici popolari
- competente in materia penale per i reati punibili con una pena detentiva non inferiore a 24 anni o con l'ergastolo.

5. Corte d'assise d'appello = Formata da due magistrati di carriera e da 6 giudici popolari
- giudice in appello contro le sentenze pronunciate dalla Corte d'assise.

6. Corte di Cassazione = E' giudice di legittimità in quanto non interviene sui fatti accertati nel precedente giudizio, ma giudica soltanto la corretta interpretazione e applicazione della norma giuridica.

PROCESSO CIVILE composto da

1. Processo di cognizione = tende ad accertare il diritto della parte attrice o le eccezioni che costituiscono il fondamento della parte convenuta.
- Quando sono terminati i termini per l'impugnazione o il ricorso o quando la sentenza è passata in giudicato (finiti tutti i gradi di giudizio) si arriva a una sentenza:
- di accertamento
- costitutiva
- condanna (risarcimento)

2. Processo di esecuzione si attiva quando non viene osservata la sentenza e la parte attrice non raggiunge il risultato voluto. Deve quindi fare ricorso al giudice per il soddisfacimento.

PENALE: esiste una difesa e una pubblica accusa (famiglia di una vittima che chiede un

rimborso ecc.)
AMMINISTRATIVO : chi agisce è detto ricorrente e il resistente e la pubblica amministrazione che deve essere difesa da un avvocato dello stato.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Organo che serve a collegare il potere giudiziario con gli altri poteri
- Non ha una struttura oligarchica

STRUTTURA
E' composto da 33 membri.
1 membri di diritto che sono:
- il presidente della repubblica
- il 1° presidente della corte di cassazione
- il procuratore generale della corte di cassazione

2 elettivi che sono eletti:
- 10 del Parlamento in seduta comune
- 20 dalla magistratura

REQUISITI PER ESSERE MEMBRI DEL C.S.M.
Il soggetto deve avere almeno uno di questi requisiti:
1. essere magistrato anche in pensione appartenente alle magistrature ordinarie i amministrative, inferiori o superiori
2. essere avvocato con il patrocinio in cassazione con almeno 15 anni di carriera
3. essere docente ordinario di diritto in una delle università italiane

I membri durano in carica 4 anni

FUNZIONI
Il C.S.M. svolge:
1. funzione ispettiva o di controllo. Cura:
- il reclutamento dei magistrati
- l'assegnazione dei magistrati alle sedi
- l'assegnazione dei magistrati alle funzioni
- le promozioni
- i trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientali
- i trasferimenti a domanda

2. funzione di proposta. Può essere consultata, può dare pareri su problemi relativi alla giustizia
3. funzione di proposta. Propone i disegni di legge in materia di giustizia.

Inoltre il C.S.M. ha il potere disciplinare:
- fa delle ispezioni
- combina delle sanzioni

LA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte ha una struttura realmente super partes, in quanto del tutto insensibile ai condizionamenti provenienti dai partiti, portatrice di un orientamento politico più ampio di

quello delle contingenti e mutevoli maggioranze parlamentari e che, potesse caratterizzarsi quale filo conduttore della nostra vicenda costituzionale.

FUNZIONE PRINCIPALE

- La C.C. è un organo posto a garanzia della Costituzione. Il suo compito principale è quello di eliminare le leggi in contrasto con la Costituzione. Nessuna legge può essere in contrasto con la Costituzione.
- Lavora grazie a interventi che vengono fatti successivamente. Gli interventi possono essere fatti o su organo o su atto.

STRUTTURA

Più precisamente, secondo il disposto dall'articolo 135 della nostra Legge fondamentale, la Corte Costituzionale, nella sua composizione ordinaria, consta di quindici membri, di cui:

1 cinque nominati dalle supreme magistrature dello Stato (e, precisamente, tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei Conti);
2 cinque eletti dal Parlamento in seduta comune;
3 cinque scelti dal Presidente della Repubblica.

In ogni caso, qualunque sia la loro provenienza, i Giudici costituzionali debbono essere scelti, senza limiti d'età, tra i Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, gli Avvocati con esercizio almeno ventennale o i Professori universitari ordinari, in materie giuridiche

Secondo l'intendimento del Costituente, dunque, la Corte Costituzionale avrebbe dovuto garantire la presenza, al suo interno, di membri che fossero espressione di tutti i tre Poteri dello Stato, anche se, nel tempo, alla componente di nomina presidenziale è stato attribuito il "compito" di garantire una sorta di equilibrio istituzionale interno o, se si preferisce, di temperarne gli squilibri. E' opportuno ricordare, sul punto, che, in relazione alla nomina dei Giudici costituzionali, il Presidente della Repubblica non è tenuto a rispettare alcuna proposta governativa, trattandosi di una prerogativa

che è stata pacificamente ricondotta alla esclusiva titolarità del Capo dello Stato.

Quanto alla durata della carica dei membri, essa è fissata in nove anni, senza possibilità di rielezione; da notare, a tale proposito, è il fatto che, sia la durata assai lunga del mandato, che l'impossibilità di rielezione, rispondono alla già citata esigenza di imparzialità dell'organo, che si realizza, in particolare, impedendo che i membri, soprattutto di nomina parlamentare, possano condizionare il loro contegno rispetto alle aspettative di riconferma nella carica, al termine del mandato.

Va precisato, sempre in relazione all'elemento strutturale dell'organo, che viene prevista anche una sua diversa (e rara) composizione, che si presenta quando la Corte Costituzionale debba fungere da organo giudicante nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica. In tali eventualità, infatti, l'originario organico della Corte viene ampliato fino a contare 31 componenti, per effetto dell'aggiunta di 16 membri, sorteggiati da un elenco di 45 cittadini eleggibili a Senatore, compilato ogni nove anni dal Parlamento in seduta comune.

REQUISITI PER ESSERE GIUDICI DELLA C.C.

Bisogna:

- essere magistrato anche pensionato appartenente alle giurisdizioni superiori, sia ordinarie che amministrative
- essere avvocato con il patrocinio in cassazione e avere almeno 20 anni di carriera
- essere docente ordinario di diritto in una delle università italiane

REQUISITI PER ESSERE GIUDICI AGGREGATI
Bisogna:
- avere 40 anni
- poter essere eletto senatore
- far parte di un elenco di 45 cittadini che il Parlamento compila ogni 9 anni
- essere estratto

MODALITA' DI ELEZIONE E NOMINA DEI GIUDICI TOGATI
- 5 giudici sono nominati dal P.d.R tra i soggetti che hanno almeno uno dei requisiti
- 5 giudici vengono eletti dal Parlamento in seduta comune
- 5 giudici vengono eletti dalla Magistratura

DURATA IN CARICA DELLA C.C.
- La C.C. dura in carica 9 anni.
- Una volta costituitasi deve eleggere un Presidente che dura in carica al massimo 3 anni. Il Presidente è rieleggibile, ma la sua elezione non può superare il suo mandato (9 anni).
- Quando scade il mandato i giudici non sono direttamente rieleggibili

FUNZIONI SPECIFICHE DELLA CORTE
Artt 134,135,136,137,138 della Costituzione

1° legge costituzionale

1. Ha il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato e dalle Regioni.
L'impugnativa di una legge considerata in contrasto con la Costituzione può avvenire in due modi:
- impugnativa in via principale: una nuova legge regionale può essere direttamente impugnata dal Governo o da altre regioni. Anche una nuova legge dello Stato può essere impugnata dalle regioni
- impugnativa in via incidentale: se nel corso di un processo le parti di causa, il Pubblico ministro o lo stesso giudice ritengono incostituzionale una legge, può essere sollevata la questione di legittimità. Il giudice sospende il processo e rimette gli atti alla C.C. Il processo viene ripreso dopo la decisione della C.C.

2. Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le regioni medesime
Possono sorgere conflitti di attribuzione:
- positivi = quando due o più organi si dichiarano competenti ad emanare un certo atto
- negativi = quando due o più organi si dichiarano incompetenti

In questi casi spetta alla C.C. stabilire quale organi sia competente

3. Si pronuncia sull'ammissibilità costituzionale del referendum abrogativo posto sui sensi dell'art. 75 della Costituzione.
- E' possibile proporre un referendum abrogativo, perché una volta che si è fatta la regolamentazione delle firme, l'Ufficio invia il tutto alla C.C. che controlla se il referendum è contro l'articolo 75.

- Non è possibile proporre un referendum su leggi di bilancio
- Non è possibile proporre un referendum per :
- l'indulto = estingue la pena che non figura più sul certificato penale del Casellario Giudiziario, ma resta il reato
- l'amnistia = estingue il reato.

La sentenza della C.C. viene comunicata al P.d.R. che indice un referendum con suo decreto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.

I comportamenti antigiuridici sono detti illeciti:

A. di tipo civile = infrangono le norme del codice civile
B. di tipo penale = infrangono le norme del codice penale. Sono detti anche reati. I reati vengono divisi in:
- delitto = dolo (delitto colposo = ho colpa quando ho una condotta che non osserva le regole della perizia, della cautela)
- contravvenzione = mancanza di cautela. Non si vuole fare un danno

C. di tipo amministrativo = infrangono le norme del codice amministrativo

4. Giudica il P.d.R. per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
- l'accusa viene deliberata dal Parlamento in seduta comune
- l'accusa viene esercitata da una commissione mista di senatori e deputati
- il giudizio è espresso dalla C.C. in composizione integrata
- si tratta di un giudizio politico, rimesso alla discrezionalità della C.C., senza che siano previste le sanzioni da applicare. La massima pena da infliggere al P.d.R è la massima stabilita dalle norme dell'ordinamento giuridico, cioè l'ergastolo

Gli Istituti di democrazia diretta ed indiretta

Il corpo elettorale

Il secondo comma dell'art. 1 della Cost. afferma che " La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". In particolare la sovranità viene esercitata da quella parte del popolo che forma il corpo elettorale.

Corpo elettorale che può essere definito come quell'insieme di cittadini che godono dell'elettorato attivo e passivo.

La democrazia può essere esercitata in due modi : diretto e indiretto.

Nella democrazia diretta i cittadini partecipano in prima persona al governo del paese (si aveva in tempi passati come ad Atene allorché i cittadini si riunivano nella piazza principale della città per le decisioni di maggior rilievo)

Nella democrazia indiretta, invece , al governo del paese sono preposti i rappresentanti dei cittadini che vengono eletti dal popolo (democrazia rappresentativa) . Questa è la forma adottata dalle recenti democrazie ed anche nel nostro paese.

L'elettorato attivo consiste nel diritto dei cittadini ad eleggere i propri rappresentanti . In base all'art. 48 della Cost. "sono elettori i cittadini , uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età . Il voto è personale ed eguale, libero e segreto . Il suo esercizio è dovere civico .

Quali sono, pertanto, i principi costituzionali del diritto di voto?

1) l'universalità : viene riconosciuto a tutti i cittadini italiani maggiorenni senza alcuna eccezione. Il suffragio universale è stato applicato pienamente in Italia nel 1946.
2) la personalità : viene esercitato direttamente dall'elettore , senza possibilità di delega ad altre persone. Vengono previste forme di assistenza a persone disabili. Con legge del

2000 è stata istituita una circoscrizione elettorale per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero di eleggere i propri rappresentanti.
3) l'uguaglianza : i voto hanno tutti la stessa importanza (sono vietati i voti multipli o plurimi previsti in tempi passati) .
4) la libertà : il cittadini deve poter votare liberamente senza dover subire pressioni o condizionamenti esterni.
5) la segretezza : per garantire la libertà non deve potersi individuare come un cittadino ha votato (si vota in cabina chiusa e senza poter mettere segni di riconoscimento sulla scheda elettorale)
6) l'obbligatorietà : il voto oltre ad essere un diritto del cittadino è un dovere civico . Non un dovere giuridico ma civico, con la conseguenza che se non si vota non possono essere previste sanzioni .
Per concludere occorre dire che la legge prevede le cause che portano alla incapacità elettorale :
1 dichiarazione di fallimento fino alla riabilitazione
2 sottoposizione a misure di sicurezza e prevenzione
3 interdizione dai pubblici uffici in seguito a condanna penale .

Le elezioni politiche
La democrazia rappresentativa si attua attraverso le elezioni mediante le quali i cittadini eleggono i propri rappresentanti .
Vengono adottati due sistemi per elezioni : il sistema proporzionale e il sistema maggioritario :
1) il sistema proporzionale: in questo sistema la ripartizione (attribuzione) dei seggi ai vari partiti avviene in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista di candidati . (esempio ; se i partiti sono tre FI , AN, DS ed ottengono rispettivamente il 50%, il 30% e il 20% dei voti degli elettori , andranno ai singoli partiti il 50%, il 30%, il 20% dei parlamentari (seggi))
Questo sistema viene considerato più democratico in quanto rispetta perfettamente la volontà dell'elettorato, consente la rappresentanza anche ai piccoli partiti, ma non permette la governabilità del paese a causa della eccessiva presenza di partiti, anche piccolissimi.
2) Il sistema maggioritario : in questo sistema i seggi vengono assegnati ai partiti i cui candidati hanno ottenuto più voti nei singoli collegi (vince solo uno ossia il più forte.
Questo sistema riducendo il numero dei partiti assicura una maggiore governabilità , ma non permette ai partiti più piccoli di essere rappresentati in Parlamento. A questo inconveniente si può far fronte adottando il sistema del maggioritario corretto (una parte dei parlamentari eletti con il maggioritario, una parte con il proporzionale) .
In Italia, per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, viene adottato il sistema maggioritario corretto con una quota proporzionale. In pratica tre quarti dei seggi ¾ vengono attribuiti ad altrettanti collegi uninominali nei quali è eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei nomi. Un quarto ¼ dei seggi viene ripartito tra liste concorrenti sulla base di un sistema proporzionale (saltare da pag. 178 a pag. 184).

Il referendum e gli altri istituti di democrazia diretta .
I principali istituti di democrazia diretta sono :
1) il referendum
2) l'iniziativa di legge popolare
3) la petizione.
Fra le diverse forme di referendum abbiamo quello costituzionale (da noi studiato e che prevede il referendum prima della promulgazione di una legge costituzionale) .

Ora analizziamo il referendum abrogativo: atto col il quale il corpo elettorale può eliminare norme di legge che fanno parte dell'ordinamento giuridico.
Con il referendum si può abrogare un'intera legge (abrogazione totale) o una parte di essa (abrogazione parziale) .
Il referendum può essere chiesto : da 500.000 elettori in possesso dell'elettorato attivo per la camera dei deputati o da 5 consigli regionali.

E' vietato richiedere il referendum per (art. 75 della Cost.) :
1. leggi tributarie e di bilancio
2. leggi di amnistia ed indulto
3. leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali .

Il referendum è valido e le norme vengono abrogate se :
a. ha votato la maggioranza degli elettori aventi diritto al voto (quorum costitutivo)
b. si è espressa a favore dell'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le richieste di referendum sono sottoposte, in base alla legge istitutiva del 1970, a due controlli preventivi :
1) l'Ufficio centrale del referendum della Corte di Cassazione controlla la legittimità e la regolarità delle richieste depositate (autenticità delle firme, regolarità delle delibere dei consigli regionali, rispetto dei tempi per la raccolta e la presentazione delle firme etc.)
2) la Corte Costituzionale , una volta accertata dalla Corte di Cassazione la legittimità, deve controllare l'ammissibilità del Referendum ai sensi dell'art. 75 della Cost.
Se prima del referendum il Parlamento abroga le norme in questione il referendum non ha luogo.
Il referendum viene indetto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno con Decreto del presidente della Repubblica su delibera del Consiglio dei Ministri.
Se la votazione porta all'abrogazione della norma l'esito viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con Decreto del Presidente della Repubblica. (la norma perde efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, ma se creano gravi vuoti legislativi si può rimandare l'efficacia dell'abrogazione fino a 60 giorni).
Se il popolo si esprime per il mantenimento della norma non si può procedere ad altro referendum abrogativo di quella norma per 5 anni.
Sono anche previsti referendum regionali che possono anche essere consultivi.

L'iniziativa di legge popolare è la proposta di legge presentata in Parlamento da almeno cinquantamila elettori . La proposta deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione di presentazione. Ha soprattutto la funzione di sensibilizzare le forze politiche su alcuni importanti temi.

La petizione, infine , consiste in una richiesta alle Camere su argomenti di pubblico interesse presentata da uno o più cittadini (non necessariamente elettori, di conseguenza potrebbero anche essere minorenni).

RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI)
La nuova Costituzione del 1948 avrebbe dovuto segnare il passaggio dall'autarchia all'autonomia degli enti locali, come previsto dall'art. 5 ("La Repubblica … promuove le

autonomie locali") ma la sua attuazione, sul piano dei controlli, portò gli Enti Locali, come disse un grande studioso, "da un asservimento agli interessi politici centrali a quelli periferici," (SANDULLI), quasi come se fossero enti dipendenti dallo Stato.
Infatti la Costituzione conteneva il seme di una contraddizione, laddove agli articoli 125 e 130 prevedeva espressamente l'istituzione di organi di controllo sugli atti e l'attività delle Regioni e degli Enti locali (di legittimità e di merito).
Evidentemente, il sistema dei controlli doveva rappresentare, nella visione del Costituente, il controbilanciamento al principio innovativo autonomistico, introdotto tra i principi fondamentali della Carta.
Intanto, fu previsto l'organo (il CO.RE.CO.), con il compito di esercitare sia il controllo di legittimità che quello di merito
Inoltre il controllo sugli atti comportò l'assoggettamento degli enti locali all'indirizzo politico – amministrativo centrale.
La situazione si è venuta a modificare progressivamente solo a partire dagli anni '90 quando il rapido susseguirsi delle leggi n. 142 del 1990 e 127 del 1997 ha portato ad un reale progresso sulla via della piena esplicazione dell'autonomia degli enti locali.

La prima (142) infatti abrogava definitivamente i controlli di merito, riduceva gli atti sottoposti al controllo di legittimità, dava un nuovo e più democratico assetto al CO.RE.CO. (composto ora da quattro membri eletti dal Consiglio regionale oltre a quello governativo).

La seconda (127), ispirata agli indirizzi di federalismo regionale della prima legge Bassanini, ha rappresentato certamente lo sforzo più avanzato per rompere il vecchio sistema.

Le principali novità sono state la drastica riduzione degli atti sottoposti al controllo (solo i regolamenti consiliari, esclusi quelli attinenti all'autonomia amministrativa e contabile, i bilanci e relative variazioni, il rendiconto della gestione) e la ridisciplina dei controlli eventuali (a richiesta) e facoltativi (solo per le delibere di giunta).
Tali leggi sono state trasfuse, con qualche adattamento e chiarimento, nell'attuale T.U. n. 267 del 2000. Senza dilungarci troppo nelle fasi storiche, la riforma del Titolo V della Costituzione è entrata in vigore l'8 novembre 2001 dopo un lungo iter normativo che ha visto anche la sottoposizione referendum confermativo il 7 ottobre 2001, il quale si è concluso con esito favorevole all'approvazione della legge (il 64% dei votanti si è espresso per il sì) che è poi entrata in vigore il mese successivo. La legge ha operato una "costituzionalizzazione" del "decentramento amministrativo" di cui da tempo si sentiva parlare e un'attuazione del principio di sussidarietà presente a livello europeo.

Questa legge costituzionale modifica il Titolo V della Costituzione a partire dall'art. 114.

Analizzando nel dettaglio, vediamo come l'art. 1 della legge in esame modifica l'art. 114 Cost.: la prima novità è quella di riconoscere la distinzione tra Repubblica e Stato, ponendo quest'ultimo sullo stesso piano, dal punto di vista istituzionale, di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (nel testo previgente si limitava a prevedere la ripartizione dello Stato – Repubblica in Regioni, Province e Comuni). La riformulazione del 1° comma, inverte il precedente ordine degli enti territoriali indicati ed evidenzia il rilevante ruolo riconosciuto al Comune inteso quale ente di base, il più vicino ai cittadini, chiamato in via primaria a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Rilevante è la espressa previsione costituzionale delle Città metropolitane, introdotte dalla L. 142/90 e ora riconfermate e regolamentate dal Testo Unico degli Enti Locali (artt. 23 ss. del D.lgs. n. 267

del 2001) enti che fino ad oggi non hanno trovato concreta realizzazione in quanto il legislatore si è limitato ad individuare la porzione di territorio sul quale detti enti andranno ad insistere, ovvero le aree metropolitane. Maggior significato sostanziale ha il 2° comma in quanto sancisce l'autonomia statutaria di tutti gli enti sopra indicati; tale autonomia, infatti, se per le Regioni era già costituzionalizzata dall'art. 123 Cost., per Comuni, Province ed altri enti locali, era stabilita soltanto a livello di legislazione ordinaria (art. 6 T.U. Enti Locali). Di pari rilievo è il riconoscimento che gli statuti, i poteri e le funzioni delle autonomie locali sono assoggettati ai princìpi fissati dalla Costituzione: tale affermazione sembra voler elevare gli statuti locali al rango di fonti primarie, non più soggetti ai princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, ma solo a quelli costituzionali. Tuttavia, se tale natura risulta indiscussa riferendoci agli statuti regionali, approvati con legge regionale ex art. 123 Cost., più ardua appare la qualificazione in questi termini degli statuti degli altri enti locali che, a norma del citato art. 6 TUEL, sono adottati con deliberazione consiliare e soggiacciono ai princìpi dello stesso Testo Unico, in quanto qualificati dalla prevalente dottrina quali fonti sub-primarie. A conferma di ciò sta anche la disposizione del nuovo art. 117 (come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001), che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la materia della legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane (comma 2°, lettera p); gli statuti locali saranno quindi chiamati a muoversi nella cornice dettata dalla legge statale. Il 3° comma dell'art. 114, infine, istituzionalizza lo status di Roma capitale d'Italia, prevedendo che il suo ordinamento sia disciplinato con legge statale; in tal modo si riconosce la peculiare posizione ed importanza della città Capitolina per la Repubblica italiana.

La nuova formulazione dell'art. 114 ha determinato la abrogazione degli artt. 115 e 128 Cost. le cui disposizioni sono state trasposte in quelle sopra richiamate.
L'art. 2 legge costituzionale n. 3/2001, introduce il terzo comma dell'art. 116 Cost., prevedendo la possibilità di concedere alle Regioni a statuto ordinario, attraverso la legge dello Stato, quelle forme e condizioni particolari di autonomia, proprie delle Regioni a statuto speciale in virtù delle previsioni del 1° comma dello stesso articolo. Tale disposizione si riferisce alle materie espressamente individuate ai commi 2 e 3 dell'art. 117 (ovvero quelle di competenza esclusiva dello Stato e di competenza concorrente Stato-Regioni) e probabilmente sostanzia un'attribuzione di potestà legislativa esclusiva alle Regioni a statuto ordinario che si va ad aggiungere a quelle individuate dal 4° comma dell'art. 117 (parliamo infatti di regionalismo differenziato).
Intervento significativo della riforma è rappresentato dalla nuova formulazione dell'art. 117 Cost., il quale disciplina la distinzione tra potestà legislativa dello Stato e potestà legislativa delle Regioni (ordinarie). La nuova formulazione ribalta completamente l'impostazione precedente dove erano indicate tassativamente le materie nelle quali le Regioni potevano legiferare (in concorrenza con lo Stato) mentre in tutte le altre vi era potestà legislativa esclusiva dello Stato; ora invece sono elencate tassativamente le materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (comma 2°) e alla legislazione concorrente Stato – Regioni (comma 3°), mentre si afferma che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata in base ai commi precedenti (comma 4°). Abbiamo così una competenza legislativa regionale residuale che rispecchia la residualità delle funzioni amministrative regionali disciplinata dall'art. 1 della L. n. 59 del 1997 (Bassanini 1) e riconfermata dal D.lgs. 112/98 che ha dato attuazione alla legge stessa. Il principio di residualità ci porta a sostenere che, laddove non sia espressamente indicato altrimenti, una materia deve ritenersi oggetto di potestà legislativa da parte delle regioni; per quanto riguarda la potestà regolamentare il 6° comma dispone che lo Stato la mantiene soltanto nelle materie

in cui ha potestà legislativa esclusiva, mentre spetta alle Regioni la possibilità di intervenire con regolamento nelle materie concorrenti ed in quelle esclusivamente riconosciute di competenza regionale. Nella potestà legislativa concorrente troviamo sempre la norma dello Stato che detta i principi generali e la norma regionale che dà attuazione agli stessi.
Sono attribuite esclusivamente allo Stato tutte quelle funzioni che non possono trovare disciplina se non a livello statale, in quanto attinenti a rapporti internazionali (politica estera, diritto d'asilo e diritti di cittadini extracomunitari, dogane), riguardanti diritti fondamentali delle persone (ordinamento civile e penale, norme processuali, cittadinanza, difesa e ordine pubblico, previdenza sociale, tutela dell'ambiente), inerenti l'organizzazione dello Stato (legislazione elettorale, ordinamento degli enti pubblici nazionali), o infine, perché necessitano di una regolamentazione a livello unitario su tutto il territorio della Repubblica (moneta, sistema valutario e tributario, perequazione delle risorse finanziarie).
Rilevante è il riconoscimento alle Regioni della possibilità di entrare a diretto contatto con altri Stati o enti di altri Stati: il 9° comma del nuovo art. 117, prevede che nell'ambito delle loro competenze, le Regioni possono concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nel rispetto della procedura fissata con legge dello Stato. Questa possibilità di porsi direttamente in rapporto con altri enti stranieri rappresenta un rilevante passo verso una piena autonomia delle Regioni (anche se la politica internazionale italiana dovrà pur sempre mantenere una certa unità di indirizzi in quanto sarebbe inconcepibile ricorrere a 20 diversi approcci internazionali)

ART. 117 - La potestà legislativa statale è distinta in esclusiva o concorrente.

ESCLUSIVA : solamente lo Stato può adottare leggi nelle materie di legislazione esclusiva quali la politica estera, i rapporti internazionali, l'immigrazione, i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, la difesa e le forze armate, la sicurezza nazionale, le leggi elettorali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la cittadinanza, lo stato civile e le anagrafi, la giurisdizione, le norme processuali, ….. In queste materie le Regioni non hanno alcuna forma di autonomia legislativa.

Materie di legislazione esclusiva dello Stato:
a) politica estera, rapporti internazionali dello Stato e rapporti con l'U.E.
b) diritto di asilo, condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti U.E. e immigrazione
c) rapporti tra Repubblica e confessioni religiose
d) difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, armi, munizioni ed esplosivi
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari, tutela della concorrenza, sistema valutario,
f) sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie
g) organi dello Stato e relative leggi elettorali, referendum statali ed elezione del Parlamento Europeo
h) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali
i) ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale
b) cittadinanza, stato civile e anagrafi
c) giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa
d) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti sul tutti il territorio nazionale
e) norme generali sull'istruzione e previdenza sociale

f) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane
g) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale
h) pesi, misure e determinazione del tempo
i) coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale
j) opere dell'ingegno
k) tutela dell'ambiente, ecosistema e dei beni culturali ambientali

CONCORRENTE: allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali, mentre la disciplina di dettaglio spetta alle leggi regionali. Rappresentano materie di legislazione concorrente, tra le altre, quelle relative al commercio con l'estero, alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alle professioni, al governo del territorio, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ed alla promozione ed organizzazione delle attività culturali. In queste materie le Regioni devono rispettare i limiti dell'art. 117 ed i principi fondamentali di volta in volta rilevanti. La legislazione concorrente consente allo Stato solo di porre i principi fondamentali, entro i quali la legislazione regionale può muoversi adottando la normativa
di dettaglio. In questo caso i limiti, oltre quelli ordinariamente desumibili (Costituzione e obblighi internazionali e comunitari), sono i principi generali dell'ordinamento dello stato, le norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali. Oggi non si ritiene più necessario che lo Stato debba intervenire per primo, come avveniva in precedenza, con le cosiddette "leggi cornice" (norma già superata prima della riforma costituzionale fin dagli anni '70). Le regioni a statuto ordinario possono legiferare senza attendere la mediazione della normativa statale, operando nel solo rispetto dei principi stabiliti dalle leggi statali salvo poi, in caso di disaccordo sul limite stesso, demandare alla Corte Costituzionale la decisione.

Materie di legislazione concorrente fra Regioni e Stato
1. rapporti internazioni e con l'U.E. delle Regioni e commercio con l'estero
2. tutela e sicurezza del lavoro
3. istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale
4. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
5. tutela della salute
6. alimentazione
7. ordinamento sportivo
8. protezione civile
9. governo del territorio
10. porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione
11. ordinamento della comunicazione
12. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
13. previdenza complementare e integrativa
14. armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
15. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
16. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Le materie che non rientrano tra quelle espressamente enumerate, attribuite allo Stato, secondo il criterio della competenza esclusiva o concorrente, sono soggette alla potestà legislativa delle Regioni (art. 117, comma 4: "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"). Si introduce quindi il principio residuale della competenza a favore delle Regioni, le quali diventano titolari di una potestà legislativa generale, diretta ed immediata in tutte le materie che non siano espressamente riservate allo Stato. I limiti sono quelli sanciti dalla Costituzione (vedi art. 120 e 117) e le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali.
La situazione delineata dalla recente riforma costituzionale è dunque, in sintesi, la seguente:
a. materie espressamente riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2): possono essere disciplinate solamente con legge dello Stato;
b. materie, espressamente previste, di legislazione concorrente (articolo 117, comma 3): allo Stato compete la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta l'adozione, nel rispetto dei principi statali, della legislazione di dettaglio;
c. materie non rientranti né tra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato né tra quelle di legislazione concorrente, in quanto non comprese nelle relative enumerazioni: la riforma attribuisce la potestà legislativa alle Regioni (articolo 117, comma 4).

Quindi le Regioni nelle materie in cui sono titolari di:
- potestà legislativa concorrente: incontrano i limiti del rispetto della Costituzione, degli obblighi comunitari e internazionali, della legislazione dello Stato.
- potestà legislativa esclusiva: incontrano i limiti del rispetto della Costituzione, degli obblighi comunitari e internazionali.

Parimenti innovato rispetto alla vecchia formulazione risulta l'art. 118, in tema di funzioni amministrative. Mentre il testo precedente le attribuiva alle Regioni o allo Stato secondo il cd. principio del parallelismo, in base al quale tali funzioni erano riconosciute nelle stesse materie in cui gli stessi avevano l'esercizio della potestà legislativa, la nuova disposizione le conferisce di norma ai Comuni, salva l'attribuzione a Province, Regioni o Stato, qualora necessitino di un esercizio unitario ovvero riguardino interessi che trascendano la realtà comunale. In sostanza la norma in esame non fa altro che recepire a livello costituzionale il principio di sussidiarietà, sopra richiamato, espressamente richiamato insieme a quelli di differenziazione ed adeguatezza. Quest'ultimo riguarda la verifica dell'idoneità organizzativa dell'amministrazione rispetto al corretto esercizio delle funzioni ad essa attribuite; la differenziazione, invece, ci porta a considerare le diverse caratteristiche (strutturali, territoriali e anche demografiche) degli enti cui si vogliano conferire poteri amministrativi al fine di rendere effettivo ed efficace il decentramento, in modo che le funzioni siano trasferite ad organi in grado di svolgerle correttamente, senza legittimare poi interventi sostitutivi di enti superiori. Il 4° comma del nuovo art. 118 applica il principio di sussidiarietà anche ai rapporti tra enti locali e cittadini: sono infatti favorite le iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale (è quello che la dottrina chiama principio di sussidiarietà orizzontale).

Venendo all'art. 119 Cost. sull'autonomia finanziaria notiamo come il decentramento giuridico è strettamente legato a quest'ultima, in quanto risulterebbe svuotato di ogni rilievo se non fosse accompagnato dalla concessione di adeguati mezzi economici per la sua attuazione. Prima novità rispetto al testo precedente è l'affermazione dell'autonomia finanziaria non soltanto per le Regioni, ma anche per i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Tale autonomia è stata resa più incisiva stabilendo prima di tutto che si tratta di autonomia di

entrata e di spesa (1° comma) e riconoscendo la possibilità per gli enti locali di stabilire propri tributi ed entrate (2° comma). E' bene ricordare che in precedenza avevamo un sistema in cui detti enti erano destinatari dei finanziamenti da parte dello Stato: avevamo infatti per le autonomie locali un'autonomia finanziaria indiretta. Al fine di evitare che tra le Regioni si creino disparità determinate dalla differente ricchezza economica delle stesse, il 3° comma prevede l'istituzione con legge dello Stato di un fondo perequativo a favore delle zone più svantaggiate. Ciò in rispondenza con quanto stabilito dalla lettera e) del 2° comma dell'art. 117, dove è disposta la competenza esclusiva dello Stato sulla materia della perequazione delle risorse finanziarie. Il 5° comma dell'art. 119 prevede la possibilità per lo Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali a favore di determinati enti locali. L'articolo si chiude con una regola volta a prevenire gli sprechi e a contenere la spesa delle autonomie locali: gli enti locali non possono indebitarsi se non per finanziare investimenti. In ogni caso è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti contratti dagli stessi enti locali (comma 6°): la finalità della norma è quella di evitare che il nuovo sistema finanziario comporti comunque oneri aggiuntivi per il bilancio statale, senza che peraltro il Governo centrale abbia su tali spese poteri di controllo. Si è provveduto così a responsabilizzare gli amministratori locali, i quali dovranno gestire efficientemente le risorse a loro disposizione, senza poter contare su aiuti provenienti da entità superiori.

L'art. 120 Cost. al primo comma ribadisce quanto già stabilito nei tre commi del testo precedente, ovvero il divieto per le Regioni di introdurre dazi nei confronti delle altre Regioni o comunque adottare misure che in qualsiasi modo ostacolino la libera circolazione delle persone o delle cose o, ancora, limitare l'esercizio del diritto di lavoro. Il 2° comma affida al Governo un potere di intervento sostitutivo nei confronti delle Regioni e degli altri enti locali, qualora essi si rendano inadempienti di fronte alle norme internazionali o comunitarie, oppure in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Al forte decentramento si affianca così la funzione dello Stato volta al mantenimento dell'unitarietà ed uniformità dell'ordinamento (individuiamo qui un potere di intervento dello Stato che si pone quale competenza trasversale rivolta al recupero di materie non più esclusivamente statali). Le norme internazionali e comunitarie devono trovare una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, mentre si deve evitare che le diverse condizioni economiche presenti nelle varie zone del territorio italiano si traducano in una disparità di trattamento dei cittadini. Tuttavia, al fine di prevenire ogni abuso degli indicati poteri sostitutivi, l'ultima parte del comma in esame stabilisce che detti interventi siano disciplinati dalla legge ed esercitati nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione (torna a farsi presente quell'interesse nazionale che caratterizzava il precedente ordinamento delle autonomie locali e che è stato cancellato "formalmente" dalla legge costituzionale n. 3/2001).

In rispondenza alla maggiore autonomia degli enti territoriali rilevante è la quasi totale scomparsa dei controlli statali sugli enti stessi. L'art. 9 della legge costituzionale n. 3/2001 ha infatti abrogato l'art. 124 Cost. dove era previsto il Commissario di Governo ovvero l'organo decentrato dello Stato che aveva il compito di coordinare le funzioni amministrative centrali con quelle della Regione. Un simile compito non è più in linea con il nuovo sistema di ripartizione delle competenze e con la scelta di operare il coordinamento secondo il principio di leale collaborazione cui è improntata l'intera attività della Conferenza permanente Stato – Regioni. Considerando il Commissario di Governo quale figura non più necessaria, si è provveduto a trasferire le funzioni residuali al Prefetto posto a capo del nuovo Ufficio

Territoriale di Governo (U.T.G. introdotto dal D.Lgs. n. 300/1999). L'articolo in esame ha disposto anche l'abrogazione del primo comma dell'art. 125 Cost., norma base per la legittimazione dei controlli statali sugli atti amministrativi regionali: prevedeva infatti i controlli di legittimità e autorizzava (ma in via facoltativa) quelli di merito. E' importante sottolineare che il sistema dei controlli era già stato profondamente modificato dalla legge n. 127/1997 (Bassanini-bis): questa aveva di fatto provveduto ad eliminare i controlli di merito e a ridurre quelli di legittimità solo a pochi atti specificamente e tassativamente indicati. Ma l'abrogazione più importante è quella dell'art. 130 Cost. che si occupava dei controlli operati dalla Ragione: la norma prevedeva infatti la presenza del CO.RE.CO., organo regionale di controllo cui dovevano essere inviati tutti atti degli enti locali minori. Acceso dibattito è quello che si è aperto in merito alla permanenza di detto organo e al suo ruolo nel nuovo assetto ordinamentale dopo l'abrogazione dell'art. 130: molti sostengono che non è più necessario prevedere la sua presenza, altri ne affermano una diminuzione di poteri riconoscendo una residua competenza consultiva dell'organo stesso, altri, infine, ritengono che il venir meno delle previsione costituzionale non necessariamente debba determinare la scomparsa dell'organo di controllo. Sta di fatto che in molte Regioni non è più presente tale organo, nemmeno con poteri consultivi, mentre alcuni atti che in precedenza venivano sottoposti al suo controllo (parliamo di atti concernenti i bilanci degli enti locali) sono oggi inviati al Prefetto in quanto questo rappresenta l'unico mezzo per determinare un possibile intervento sostitutivo da parte dello Stato in caso di dissesto.

L'art. 127 Cost. (art. 8 della legge costituzionale n. 3/2001) regolava il controllo del Governo sulle leggi regionali: detto controllo era esercitato in via preventiva tramite un visto che il Commissario di Governo doveva apporre su ogni legge approvata dal Consiglio regionale; il visto poteva essere rifiutato nel caso in cui il Governo ritenesse che la legge controllata eccedesse la competenza della Regione o si ponesse in contrasto con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni. In quest'ultimo caso il Consiglio regionale poteva comunque approvare la legge con maggioranza assoluta dei suoi componenti; al Governo restava la possibilità di adìre la Corte Costituzionale (per motivi di legittimità, conflitto di competenza), o le Camere (per motivi di merito, contrasto con gli interessi nazionali), entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio. Tale disposizione è stata totalmente riscritta dalla legge di riforma, in coerenza con la maggiore autonomia riconosciuta alle Regioni: il Governo può intervenire solo nel caso che la legge ecceda la competenza regionale, e non più quindi per i motivi di merito individuati nel contrasto con gli interessi nazionali o di altre regioni; il controllo non è più preventivo, ma successivo (sessanta giorni dalla pubblicazione della legge), di modo che la legge deliberata dal Consiglio sarà immediatamente efficace ed esecutiva, salvo una sua abrogazione da parte della Corte Costituzionale. Non si dovrebbe più parlare di controllo in senso tecnico, poiché il Governo si limita a sollevare un conflitto di competenza dinanzi alla Corte Costituzionale attivando il giudizio di legittimità costituzionale in via diretta. Nella stessa linea si pone il secondo comma dell'art. 127 Cost. che prevede per la Regione il potere di impugnare direttamente innanzi alla Corte Costituzionale le leggi statali che invadano la loro sfera di attribuzioni.
Infine l'art. 132 e l'art. 133 disciplinano le modalità di creazione di nuove Regioni, Province e Comuni: la distinzione sta nella natura della legge che dispone la istituzione del nuovo ente ovvero legge costituzionale per la Regione, legge ordinaria per la Provincia e legge regionale per il Comune.